



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sardegna

---

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa di Gallura

**REGOLAMENTO D'USO DELLE  
AREE DEMANIALI MARITTIME RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE  
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

(Porti di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portovesme e Santa Teresa Gallura)

Approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 30 del 20 dicembre 2018

Modificato e integrato con Delibera del Comitato di Gestione n. 17 del 30 novembre 2020



## TITOLO I

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI, DECORRENZA DEL REGOLAMENTO

#### Articolo 1 Definizioni

*Autorità:* l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

*Ministero:* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già Ministero dei trasporti, già Ministero dei trasporti e della navigazione, già Ministero della marina mercantile [per evitare di ripetere tutta la definizione o di storicizzare il nome in occasione della citazione di circolari, decreti, ecc.];

*Legge n. 84/94:* la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni;

*Legge 241/90:* la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

*Cod. Nav.:* il Codice della Navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1842, n. 327;

*Reg. Cod. Nav.:* il Regolamento per la Navigazione Marittima, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

*Circoscrizione:* la circoscrizione territoriale dell'Autorità, comprendente le aree e gli specchi acquei così come individuati con i decreti ministeriali ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii..

#### Articolo 2 I beni del demanio marittimo

In applicazione dell'articolo 822 Cod. Civ. e dell'articolo 28 Cod. Nav., appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, nonché le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che insistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, le quali sono considerate come pertinenze del demanio stesso (articolo 29 Cod. Nav.).

#### Articolo 3 Condizione giuridica del demanio marittimo

Ai sensi dell'articolo 823 Cod. Civ., i beni che fanno parte del demanio pubblico, come individuati al precedente articolo, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

#### Articolo 4 Regolamentazione applicabile

1. L'uso delle aree demaniali, di cui agli artt. 822 e ss del Codice civile e 28 e ss. del Cod. Nav., nei porti di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portovesme e Santa Teresa Gallura, salvo norme inderogabili di legge, è disciplinato dal presente Regolamento, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), dall'articolo 8, comma 3, lettera h) e dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii., dall'articolo 7 della Legge 04.12.1993 n. 494 e, per quanto non previsto, dalla vigente legislazione in materia.
2. Per le concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 84/94 il presente Regolamento si applica nelle more dell'emanazione e dell'entrata in vigore del Decreto Interministeriale previsto al comma 1 del predetto articolo e, successivamente alla sua entrata in vigore, per le materie dallo stesso decreto non disciplinate.
3. I procedimenti di cui al presente Regolamento sono informati al rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.



## **Articolo 5**

### **Ambito territoriale di applicazione**

L'ambito applicativo delle disposizioni del presente Regolamento è delimitato dalla circoscrizione territoriale dell'Autorità di che trattasi, segnatamente definita, per i singoli porti facenti parte del sistema (Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Santa Teresa, Oristano e Portovesme), dai provvedimenti di cui alla legge 84/94 e al D.Lgs. 169/2016.

Le eventuali variazioni, in aumento o diminuzione, dell'estensione delle aree e/o del numero dei beni, per effetto di procedure di sdemanializzazione ex articolo 35 Cod. Nav. o di ampliamento del demanio ex articolo 33 Cod. Nav., oppure per intervenute variazioni nella delimitazione della circoscrizione portuale dell'Autorità, determineranno le conseguenti modifiche applicative del regolamento, senza che occorra specifica statuizione.

## **Articolo 6**

### **Ambito portuale**

L'ambito portuale comprende le aree portuali comunque utilizzate, le aree occupate da installazioni al servizio del porto, le aree occupate da attività produttive con banchine, le nuove aree libere destinate ad ampliamento, completamento e a servizio del porto, aree per servizi di interesse generale.

Sono da ricomprendersi nell'ambito portuale tutte le opere e infrastrutture portuali vere e proprie (banchine, dighe, moli, ecc.), gli specchi d'acqua ove si esercitano le operazioni portuali, le aree funzionali per le attività portuali, le aree per la difesa militare e le infrastrutture stradali e ferroviarie portuali e di penetrazione al porto, così come risultanti dagli elaborati planimetrici allegati ai Piani Regolatori Portuali dei porti ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità.

## **Articolo 7**

### **Decorrenza e modifiche**

Il presente Regolamento entra in vigore mediante emanazione di apposita Ordinanza del Presidente ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lett. a) ed e) della Legge, previo parere del Comitato di Gestione e potrà essere aggiornato, modificato, integrato in qualunque momento, sempre previo parere del Comitato di Gestione.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni ivi espressamente richiamate, decadono tutte le disposizioni in materia precedentemente approvate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e dalle soppresse Autorità portuali di Cagliari e di Olbia e Golfo Aranci.



## TITOLO II

### PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SUCCESSIVE

#### Articolo 8

##### **Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.)**

L'Autorità si avvale, nella gestione del demanio marittimo, del Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.) di cui all'articolo 104, comma 1, lett. qq del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, modificato dall'articolo 11 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443, recepito nella Convenzione datata 23.09.2002.

#### Articolo 9

##### **Rispetto della dividente demaniale**

Nel caso vengano accertate incoerenze della dividente demaniale come riportata nel S.I.D., l'Autorità ne darà immediata comunicazione al Centro Operativo Nazionale (C.O.N.) ai fini delle verifiche tecniche necessarie all'esatta individuazione della linea di confine demaniale, nonché, per conoscenza, anche alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

#### Articolo 10

##### **Modelli di domanda**

Ai fini delle richieste inerenti l'utilizzo del demanio marittimo come indicato nei successivi articoli, devono essere utilizzati esclusivamente i seguenti modelli, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti - Divisione 4 - Demanio marittimo e Sistema informativo del Demanio marittimo - S.I.D con i decreti a fianco di ciascuno riportati di cui alla pubblicazione dei relativi comunicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 180, in data 5/08/2009:

**D1** - Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici (Decreto 5.6.2009, n. 10/09, Class. A.2.16);

**D2** - Domanda di rinnovo concessione (Decreto 5.6.2009, n. 11/09, Class. A.2.16);

**D3** - Domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni (Decreto 5.6.2009, n. 12/09, Class. A.2.16);

**D4** - Domanda di Subingresso (Decreto 5.6.2009, n. 13/09, Class. A.2.16);

**D5** - Domanda di Anticipata Occupazione (Decreto 5.6.2009, n. 14/09, Class. A.2.16);

**D6** - Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione (Decreto 5.6.2009, n. 15/09, Class. A.2.16);

**D7** - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo (Decreto 5.6.2009, n. 16/09, Class. A.2.16);

**D8** - Rinuncia alla concessione (Decreto 5.6.2009, n. 17/09, Class. A.2.16).

I modelli, l'applicativo software per la loro compilazione (Do.Ri.) e le relative istruzioni, sono fruibili direttamente dal sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'indirizzo [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it) - sezione: Sistema Informativo del Demanio marittimo.

Ogni variazione/normalizzazione dei modelli in uso si intende acquisita senza necessità alcuna di modifiche al Regolamento.

A richiesta dell'aspirante concessionario l'Autorità, attraverso l'Ufficio Demanio, rilascia le monografie di punti certi o generici così come generati dal S.I.D. da utilizzare quale ausilio al rilievo planimetrico della zona demaniale richiesta.

I modelli dovranno essere presentati in formato cartaceo e su supporto informatico.

Gli stessi modelli devono essere presentati in bollo nella misura vigente al momento della presentazione dell'istanza salvo successive variazioni.



## Articolo 11 Allegati alla domanda

Alla domanda redatta secondo le suindicate modalità dovranno essere allegate le autocertificazioni riportate nei Modelli A e B (**ALLEGATI N. 1 e N. 2**), scaricabili dal sito dell'Autorità nonché la documentazione tecnica indicata nei successivi articoli, distinta per tipologia di richiesta.

Resta inteso che:

1. le autocertificazioni e le relazioni da sottoscrivere da parte del richiedente/concessionario dovranno essere firmate dal legale rappresentante o soggetto munito dei relativi poteri tramite delega notarile, di cui deve essere allegata la copia del documento di identità;
2. gli elaborati tecnici:
  - devono essere redatti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo per lo scopo/tipologia della concessione;
  - devono contenere tutti gli elementi necessari ed indispensabili a definire in modo univoco le caratteristiche tecniche, dimensionali (sia architettoniche che strutturali) e funzionali dell'intervento;
  - devono distinguere, chiaramente e dettagliatamente, le aree scoperte, gli specchi acquei, gli impianti di facile e di difficile rimozione, le pertinenze demaniali e relative volumetrie così come definiti con la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 120 del 24.05.2001, nonché le pertinenze demaniali marittime;
  - devono essere in scala adeguata e, in ogni caso, non inferiore a 1:100;
  - devono essere opportunamente quotati e riportare le destinazioni d'uso dell'insieme e delle parti componenti;
  - le testatine degli stessi devono riportare la denominazione, la tipologia dell'intervento, la firma del richiedente, la firma ed il timbro professionale del tecnico abilitato ed iscritto all'albo;
  - devono essere trasmessi in n. 5 copie cartacee e su supporto informatico;
  - una copia deve essere presentata in bollo nella misura vigente;
  - l'elencazione della documentazione tecnica non è esaustiva, restando inteso che, laddove ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria della pratica, potranno essere richieste integrazioni in relazione a specifici casi.

## Articolo 12 Spese di istruttoria e di bollo

Le spese istruttorie per le richieste inerenti il demanio marittimo, sono così stabilite:

Procedimento	€
Domanda di rilascio concessione ex art. 36 C.N. e art. 18 Legge 84/94	150,00
Domanda di anticipata occupazione ex art. 38 C.N.	150,00
Domanda di variazione al contenuto della concessione ex art. 24 Reg. C.N.	150,00
Domanda di rinnovo di concessione	150,00
Domanda di subingresso ex art. 46 C.N.	150,00
Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione ex art. 45 bis C.N.	150,00
Domanda per realizzazione nuove opere in prossimità del demanio marittimo ex art. 55 C.N.	150,00
Domanda autorizzazioni e altri procedimenti	150,00

Il richiedente deve allegare alla domanda la ricevuta di avvenuto versamento delle spese di istruttoria, come sopra determinate, che dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario sul conto intestato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Le succitate istanze devono essere assolvere l'imposta di bollo, attualmente fissata in € 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento, che dovrà essere versata secondo una delle seguenti modalità:

- ✓ **Bollo digitale:** l'istante potrà acquistare *online* la marca da bollo digitale tramite il servizio *ebollo*, sviluppato dall'Agenzia delle Entrate con la collaborazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
- ✓ **Compilazione modello F23 dell'Agenzia delle Entrate:** l'istante dovrà compilare un modello F23 con le



modalità di cui alle allegate istruzioni (**ALLEGATO N. 9**).

✓ **Imposta di bollo virtuale:** qualora il richiedente sia in possesso dell'Autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, indicando nella domanda il modo di pagamento e gli estremi della citata Autorizzazione, ai sensi dell'art. 35 del DPR 642/1972.

✓ **Acquisto della marca da bollo cartacea:** qualora la domanda sia presentata telematicamente, l'istante dovrà applicare fisicamente e in forma definitiva la marca da bollo sull'allegato Modulo di versamento del bollo (**ALLEGATO N. 9bis**), in cui dovrà essere indicato il relativo numero seriale.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda la relativa quietanza, anche scansionata, dell'avvenuto versamento effettuato con le suindicate modalità.

### Articolo 13

#### Istanze irregolari

Qualora pervengano istanze difformi dalla modulistica di cui al presente provvedimento e/o carenti della prescritta documentazione, l'Autorità provvederà, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della domanda, a darne comunicazione agli interessati, a mezzo e-mail o PEC, con invito a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l'istanza si intende respinta.

Nelle more dell'integrazione della domanda, i termini istruttori si intendono sospesi e riprendono a decorrere dall'atto di ricevimento della documentazione integrativa.

L'integrazione documentale viene richiesta dall'Autorità una sola volta.

Qualora, a seguito dell'integrazione documentale, la domanda appaia comunque carente dei requisiti, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il suindicato termine, l'Autorità, fermo il preavviso di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90, respinge la domanda con lettera all'interessato a firma del Presidente ed il relativo procedimento viene archiviato.

L'archiviazione del procedimento non impedisce la successiva presentazione di una nuova domanda avente medesimo scopo ed oggetto.

In ogni caso non si dà luogo all'istruttoria di domande incomplete.

Non rientrano nelle difformità le anomalie (errori tecnici) riscontrate dal SID in sede di acquisizione del modello di domanda, ai fini dell'avvio del procedimento. Dette anomalie devono essere comunque eliminate, laddove possibile anche in relazione alle procedure SID, prima del rilascio del titolo concessorio.

### Articolo 14

#### Termini del procedimento

Concessioni demaniali marittime su istanza di parte	180 gg
Concessioni demaniali marittime su bando	Termini D.lgs 50/2106
Anticipata occupazione ex art. 38 C.N.	60 gg.
Variazione concessione ex art. 24 Reg. C.N. senza variazioni sostanziali	60 gg.
Variazione concessione ex art. 24 Reg. C.N. con variazioni sostanziali	180 gg.
Subingresso ex art. 46 C.N.	60 gg.
Affidamento a terzi ex art. 45 bis C.N.	60 gg.
Concessioni demaniali marittime temporanee	90 gg.
Richiesta costituzione di ipoteca art.41 C.N.	60 gg
Richiesta dilazione/rateizzazione canoni	30 gg
Richiesta svincoli depositi cauzionali	30 gg
Occupazioni temporanee	30 gg
Autorizzazioni ex art. 55 C.N.	90 gg



L'iter istruttorio concernente l'assentimento delle concessioni demaniali marittime dovrà avere durata non superiore a 90 (novanta) giorni per le fasi comprese tra l'avvio del procedimento e l'aggiudicazione provvisoria, mentre i successivi 90 (novanta) giorni saranno dedicati allo svolgimento della Conferenza di Servizi ai sensi della Legge 241/90 e del rilascio del titolo concessorio.

## **Articolo 15**

### **Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell'articolo 36 Cod. Nav.**

Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'articolo 36 Cod. Nav., per una durata sia inferiore sia superiore al quadriennio, deve presentare domanda corredata dalla seguente documentazione:

1. Modello D1;
2. Autocertificazioni (Modello A e Modello B);
3. attestazione versamento spese di istruttoria;
4. fotocopia documento di identità;
5. relazione tecnico - descrittiva e cronoprogramma degli interventi da realizzarsi sull'area demaniale marittima richiesta; la relazione tecnico-descrittiva deve specificatamente illustrare le finalità dell'occupazione in relazione alla destinazione del bene demaniale richiesto oltre fornire ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività da svolgere sul bene oggetto dell'istanza;
6. dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa d'atto dello stato dei luoghi, come da **ALLEGATO N. 8**;
7. progetto preliminare, da redigere in conformità all'**ALLEGATO N. 3**

Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata superiore a quattro anni o comporti impianti di difficile rimozione, la documentazione suddetta dovrà essere integrata con:

- piano economico e finanziario, redatto in forma analitica, con indicazione degli investimenti e dei costi da sostenere; se la durata richiesta eccede dieci anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966" (articolo 183, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- piano operativo, recante giustificazione della durata richiesta in relazione ai piani industriali ed ai programmi di attività del richiedente.

È ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione e/o ulteriori copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Le concessioni ex art. 36 del Codice della Navigazione sono rilasciate dall'Autorità.

Gli Uffici Territoriali di Porto e gli Uffici Amministrativi Decentrati curano comunque l'istruttoria delle istanze di concessione ricadenti nella circoscrizione di competenza, anche se di durata superiore ai quattro anni.

## **Articolo 16**

### **Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per lo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 84/94.**

Chiunque intenda occupare per l'esercizio delle operazioni portuali, come definite dall'art. 16 della Legge, zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, deve presentare domanda al Presidente dell'Autorità corredata dalla seguente documentazione:

1. Modello D1;
2. Autocertificazioni (Modello A e Modello B);
3. attestazione versamento spese di istruttoria;
4. fotocopia documento di identità;



5. relazione tecnico - descrittiva e cronoprogramma degli interventi da realizzarsi sull'area demaniale marittima richiesta; la relazione tecnico-descrittiva deve specificatamente illustrare le finalità dell'occupazione in relazione alla destinazione del bene demaniale richiesto oltre fornire ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività da svolgere sul bene oggetto dell'istanza;
6. dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa d'atto dello stato dei luoghi, **ALLEGATO N. 8**;
7. autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della Legge per lo svolgimento delle operazioni portuali;
8. progetto preliminare, da redigere in conformità all'**ALLEGATO N. 3**;

Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata superiore a quattro anni o comporti impianti di difficile rimozione, la documentazione suddetta dovrà essere integrata con:

- il programma degli investimenti, in relazione al cui ammontare deve essere rapportata la durata della concessione richiesta, volto alla valorizzazione dell'area demaniale in questione ed allo sviluppo dei traffici, con la specificazione della tipologia, della consistenza e delle caratteristiche delle attività che si intendono esercitare e della relativa gestione;
  - piano economico e finanziario, redatto in forma analitica, con indicazione degli investimenti e dei costi da sostenere, in ordine alla capacità finanziaria del soggetto istante; se la durata richiesta eccede i quattro anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966" (articolo 183, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
  - piano operativo, recante giustificazione della durata richiesta in relazione ai piani industriali ed ai programmi di attività del richiedente.
8. Programma di attività, per la durata della concessione richiesta, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;
  9. Documentazione comprovante il possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee, anche dal punto di vista della sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
  10. Documentazione comprovante il possesso alle proprie dipendenze di adeguato organico di lavoratori rapportato al programma di attività;
  11. Attestazione della capacità finanziaria mediante la presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente e da apposita dichiarazione bancaria, nonché certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
  12. Presentazione di un contratto assicurativo di responsabilità civile che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'esercizio della concessione.

In particolare, la documentazione dovrà indicare le modalità di organizzazione dell'impresa e dell'attività, gli eventuali investimenti, le dotazioni di beni e strumenti operativi, le dotazioni di personale, con espressa indicazione della consistenza dell'organico e distinta specificazione del previsto ricorso a prestazioni di altri soggetti autorizzati, le previste attività operative ed i previsti traffici, con precise indicazioni su tipologie e volumi dei traffici, espressi anche in tonnellate, indipendentemente dalla tipologia di traffico e dalle modalità di condizionamento, nonché i sistemi e le soluzioni logistiche adottate.

È ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione e/o copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

L'istanza potrà essere presentata anche da soggetto giuridico che non sia già titolare dell'autorizzazione ex art. 16 della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii., ma la domanda per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 citato deve, in questo caso, essere contestuale alla presentazione della domanda di concessione ex art. 18 della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii..

Il rilascio delle concessioni ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii. è di competenza dell'Autorità. Gli Uffici Territoriali di Porto curano comunque l'istruttoria delle istanze di concessione ex art. 18 della Legge 84/94 e ss.mm.ii., ricadenti nella circoscrizione di competenza.





## Articolo 17 Istruttoria

L'istruttoria per il rilascio dei titoli concessori di cui agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento è curata dai competenti uffici dell'Autorità e si articola nelle seguenti fasi:

- *Ricezione domanda e avvio del procedimento*
- *Acquisizione del parere di ammissibilità ed eventuale rigetto*
- *Pubblicazione delle istanze*

### 1. *Ricezione domanda e avvio del procedimento*

Ricevuta la domanda, l'Autorità di Sistema Portuale (ovvero l'Ufficio Territoriale di Porto competente o Ufficio Amministrativo Decentrato) comunicherà all'interessato l'avvio dell'istruttoria e tutti gli altri dati ex Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

### 2. *Acquisizione del parere di ammissibilità ed eventuale rigetto*

La richiesta è quindi sottoposta ad una preliminare valutazione concernente:

- i requisiti soggettivi del richiedente;
- la compatibilità con i programmi pianificatori e programmatori dell'Autorità;
- la valutazione del progetto.

È possibile ricorrere in questa fase all'attivazione della Conferenza di servizi istruttoria di cui al successivo art. 19.

Non potranno essere istruite ed accolte istanze presentate da richiedenti o da società ad essi riconducibili che siano stati dichiarati decaduti per una delle cause di cui all'art. 47 Cod. Nav., nel quinquennio precedente, dalla titolarità di una precedente concessione rilasciata dall'Autorità o verso i quali l'Autorità vanta crediti derivanti da rapporti pregressi, non solo concessori.

Le domande ritenute inammissibili a seguito dei suindicati pareri istruttori saranno respinte dall'Autorità, fermo il preavviso di cui all'articolo 10 bis della Legge n. 241/90, con lettera a firma del Presidente.

### 3. *Pubblicazione delle istanze*

Per le domande ritenute ammissibili, il Direttore dell'Area provvede alla pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 18 Reg. Cod. Nav., al fine dell'acquisizione di osservazioni, opposizioni e/o domande in concorrenza secondo le sotto indicate forme di pubblicità, commisurate al valore della concessione; detto valore è pari al canone complessivo stimato della concessione, costituito dal canone annuo base moltiplicato per il numero di anni della concessione stessa.

Valore della concessione (canone annuo per numero anni concessione)	Forma di pubblicità	Termine per la presentazione di osservazioni, opposizioni e/o domande in concorrenza (gg)
FINO A € 200.000,00	1) Sito internet Autorità	30
DA € 200.001,00 A € 1.000.000,00	1) Sito internet Autorità 2) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana	30
OLTRE € 1.000.000,00	1) Sito internet Autorità 2) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 3) Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.	30

Le istanze di rilascio e di rinnovo delle concessioni demaniali marittime assentite ai sensi dell'art. 18 della L. 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii. verranno sempre pubblicate, indipendentemente dal valore della concessione, sul sito Internet dell'Autorità, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea.

Le suddette forme di pubblicità costituiscono requisiti minimi di trasparenza.

L'Autorità si riserva, comunque, la facoltà di adottare, con provvedimento motivato, ulteriori ed aggiuntive forme di pubblicità che si appalesino idonee ed adeguate in relazione al caso concreto.

Le spese per la pubblicazione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, qualora ritenuto necessario,



ulteriori forme quali quotidiani etc in ragione del valore della concessione), saranno poste direttamente a carico del richiedente/aggiudicatario della procedura.

La pubblicazione dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

1. i beni demaniali marittimi disponibili, lo scopo ammesso, le tipologie di intervento assentibili;
2. le modalità di presentazione delle domande in concorrenza e la documentazione richiesta;
3. il termine entro il quale devono essere presentate le domande in concorrenza e le osservazioni/opposizioni;
4. i requisiti di partecipazione, tra cui, a titolo esemplificativo:
  - a) requisiti di ordine generale (non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016);
  - b) requisiti di capacità tecnica, tra cui, a titolo esemplificativo:
    - *idoneità professionale* (iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo Albo dello Stato di appartenenza per l'attività principale di gestione di attività oggetto della procedura; in caso di raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto almeno dalla capogruppo);
    - *capacità tecnica ed economico – finanziaria* (aver gestito, negli ultimi 5 anni, attività oggetto della procedura, n. 2 dichiarazioni bancarie, rilasciate da due istituti bancari attestanti l'idoneità economico finanziaria del richiedente ai fini dell'assunzione degli impegni dell'atto di concessione, certificazioni comprovanti l'esperienza maturata nel settore di cui si chiede la concessione, proprietà e/o la disponibilità legittima dei terreni confinanti con le aree demaniali richieste);
5. i criteri di aggiudicazione;
6. l'importo del canone annuo soggetto ad offerta al rialzo.

Eventuali domande concorrenti devono essere presentate con le medesime modalità indicate per le nuove istanze.

Per concessioni demaniali marittime richieste dalle società di servizi di interesse generale e di sicurezza concernenti spazi necessari per lo svolgimento del proprio servizio, le pubblicazioni verranno effettuate solo sul sito istituzionale dell'Autorità per un periodo massimo di venti giorni e solo ai fini della presentazione di osservazioni e/o opposizioni.

## Articolo 18

### Comparazione istanze di concessione concorrenti ai sensi dell'articolo 37 Cod. Nav.

In caso di ricezione di domande di concessione concorrenti, si procederà ad individuare l'istanza che, in relazione alla fattispecie concreta, garantisca la più proficua utilizzazione della concessione proponendo di avvalersi della stessa per un più rilevante interesse pubblico, effettuando una comparazione tra le domande concorrenti presentate sulla scorta dei criteri tecnici ed economici con indicazione del relativo punteggio di cui alle tabelle di seguito riportate.

L'Autorità potrà richiedere agli istanti eventuali integrazioni della documentazione già presentata, in modo da consentire una valutazione che tenga conto dei criteri stabiliti nel presente articolo.

La valutazione delle domande concorrenti sarà effettuata per l'intero progetto presentato anche se tra le domande presentate sussista una concorrenza di richiesta soltanto per una parte delle aree.

In ogni caso, per tutte le istanze concorrenti, si procederà all'avvio dell'istruttoria e all'acquisizione del parere tecnico unitamente, se necessario, a quelli delle altre Pubbliche Amministrazioni aventi competenza in materia. Eventuali concorrenti potranno avere accesso esclusivamente al Modello D1 presentato dal richiedente per la parte indicante gli spazi chiesti in concessione ed i relativi volumi e/o opere da realizzare, ad esclusione di tutti gli altri elaborati.

A parità di punteggio conseguito, costituirà titolo di preferenza, per l'assegnazione delle aree in concessione, la proprietà e/o la disponibilità legittima dei terreni non demaniali confinanti con le aree demaniali richieste e/o comunque delle relative vie di accesso a terra.

Al fine di evitare comunque il possibile fenomeno dell'accaparramento di demanio marittimo, sarà valutato invece in senso ostativo l'eventuale titolarità da parte dello stesso richiedente di altra o altre concessione demaniali marittime rilasciate dall'Autorità anche per zone diverse dell'ambito portuale, fatto salvo che l'attività proposta sia diversa da quella di cui all'altra/e concessione/i ovvero nel caso in cui la richiesta di nuova



concessione sia stata avanzata ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. (variazioni al contenuto della concessione), per dimostrate ragioni di funzionalità o migliore fruizione della concessione già assentita o per comprovate esigenze economico/commerciali in relazione ad aree site in prossimità di quella già detenuta.

Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, la scelta – ove l'Autorità ritenesse di poter accogliere una tra le istanze concorrenti – verrà operata in base a procedura negoziata, nel rispetto dell'art. 62 del D Lgs n. 50/2016. La comparazione sarà effettuata da una Commissione composta da n. 3 membri, dei quali uno è il Segretario generale dell'Autorità, che la presiede e ne coordina i lavori, ovvero un delegato di quest'ultimo con qualifica non inferiore a quadro B. Gli altri componenti, individuati tra il personale dell'Autorità, non potranno avere una qualifica funzionale inferiore a quella di impiegato di 1° livello e non devono avere avuto responsabilità nell'istruttoria di cui all'art. 17.

Al fine di garantire maggiore trasparenza e in linea con le indicazioni previste nel Piano Nazionale Anticorruzione, il Presidente, qualora ne rilevi la necessità e/o l'opportunità, potrà procedere alla individuazione e nomina di componenti esterni in sostituzione di uno o più membri interni.

La Commissione si esprime a maggioranza dei componenti, esaminando le istanze secondo i criteri e pesi, ove applicabili in relazione alla fattispecie concreta, delle seguenti Tabelle A e B, rispettivamente concernenti domande ex art. 36 Cod. Nav. e art. 18 legge 84/94.

L'esito della comparazione effettuata dalla Commissione interna in precedenza citata, sarà resa esecutiva con Decreto del Presidente.

Tabella A

Criteria comparativi per istanze concorrenti presentate ai fini del rilascio di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione

CRITERIO	PESO
Maggiori garanzia di proficua utilizzazione della concessione	Max pt. 25 così suddivisi nelle seguenti sottovoci: <ul style="list-style-type: none"><li>- Esperienza maturata nel <u>medesimo settore</u> di attività: max 10 pt. (pt. 1/anno esperienza sino a max di 10);</li><li>- Natura e rilevanza degli investimenti: max pt. 6 per investimenti infrastrutturali/sovrainfrastrutturali; max pt. 4 per investimenti in attrezzature e beni tecnologici/beni immateriali;</li><li>- Programma di promozione dell'attività: max pt. 2</li><li>- Capacità di assicurare la più ampia accessibilità alla struttura anche in relazione alla fruibilità delle attività oggetto della concessione da parte di soggetti diversamente abili max punti 3</li></ul>
Rilevanza interesse pubblico	Max pt. 15 così suddivisi nelle seguenti sottovoci: <ul style="list-style-type: none"><li>- Legame del bene richiesto in concessione con la collettività degli utenti marittimi e/o portuali: max pt. 4</li><li>- Grado di coerenza con le indicazioni del piano strategico nazionale della portualità e della logistica e con le indicazioni del POT e del PRP: max pt. 8</li><li>- Valutazione sul complesso dei servizi offerti : max pt. 3</li></ul>
Minor impatto ambientale e visivo	Max pt. 15 così suddivisi nelle seguenti sottovoci: <ul style="list-style-type: none"><li>- Integrazione alimentazione/produzione elettrica o acqua calda sanitaria con sistemi di produzione energia rinnovabili e basso impatto ambientale: max pt. 5</li><li>- Impiego apprestamenti/sistemi per ridurre produzione di rifiuti ovvero per ottimizzarne la gestione e/o il recupero: max pt. 5</li><li>- Incidenza sulla morfologia del terreno, sull'assetto percettivo (es. alterazione dello skyline), sulla impermeabilizzazione del terreno, et similia: max pt. 5 (inversamente proporzionale tanto più sensibile è l'incidenza)</li></ul>
Numero degli addetti da impiegare	Max pt. 15 così suddivisi nelle seguenti sottovoci: <ul style="list-style-type: none"><li>- pt. 1 per ogni addetto a tempo indeterminato., escluso amministratore/legale rappresentante;</li><li>- pt. 0,5 per ogni addetto a tempo determinato</li></ul> Per un totale complessivo non superiore a pt. 15



Certificazioni di qualità di gestione e ambientali	Max pt. 10 così suddivisi nelle seguenti sottovoci: - Certificazioni relative alla qualità dei processi gestionali: pt. 4 - Certificazioni qualità ambientali. pt. 4 - Certificazioni qualità gestione sicurezza e altre certificazioni analoghe: pt. 2
Certificazioni comprovanti l'esperienza maturata in settori <u>analoghi</u> a quello oggetto della richiesta di concessione	Max pt. 5 Max pt. 1 per ogni biennio di attività pregressa in settori analoghi sino al max di 5 pt.

In sede di concorso delle istanze, saranno valutate anche le offerte migliorative sul canone base, secondo la seguente formula:  $P =$  Punteggio

$O_1 =$  Offerta maggiore  $O_2 = 2^a$  Offerta

$O_n = 3^a$  Offerta, etc.

$PMA =$  Punteggio massimo attribuibile = pt. 15 Alla 1<sup>a</sup> offerta = 15 pt.

Alla 2<sup>a</sup> offerta:  $P = \frac{O_2}{O_1} \times PMA$

$O_1$

Alla 3<sup>a</sup> offerta:  $P = \frac{O_n}{O_1} \times PMA$

$O_1$

*Tabella B*

*Criteri comparativi per istanze concorrenti presentate ai fini del rilascio di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 18 della Legge 28.01.1994, n. 84 e s.m.i.*

CRITERIO	PESO
Maggiori garanzia di proficua utilizzazione della concessione	Max pt. 25 così suddivisi nelle seguenti sottovoci: - Esperienza maturata nel <u>medesimo settore</u> di attività: max 10 pt. (pt. 1/anno esperienza sino a max di 10); - <i>Natura e rilevanza degli investimenti quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, in termini di "safety" e di "security", compresa la valutazione del finanziamento pubblico/privato: max pt. 10;</i> - Programma di promozione dell'attività: max pt. 2 - <i>Capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati: max punti 3</i>
Rilevanza interesse pubblico	Max pt. 18 così suddivisi nelle seguenti sottovoci: - Legame del bene richiesto in concessione con la collettività degli utenti marittimi e/o portuali: max pt. 4 - Grado di coerenza con le indicazioni del piano strategico nazionale della portualità e della logistica e con le indicazioni del POT e del PRP: max pt. 5 - Valutazione sul complesso dei servizi offerti : max pt. 3 - Obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della modalità ferroviaria: max pt. 6
Minor impatto ambientale e visivo	Max pt. 15 così suddivisi nelle seguenti sottovoci: - Integrazione alimentazione/produzione elettrica o acqua calda sanitaria con sistemi di produzione energia rinnovabili e basso impatto ambientale: max pt. 5 - Impiego apprestamenti/sistemi per ridurre produzione di rifiuti ovvero per ottimizzarne la gestione e/o il recupero: max pt. 5 - Incidenza sulla morfologia del terreno, sull'assetto percettivo (es. alterazione dello skyline), sulla impermeabilizzazione del terreno, et similia: max pt. 5 (inversamente proporzionale tanto più sensibile è l'incidenza)
Riflessi Occupazionali	Max pt. 7 Piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea



Sostenibilità e impatto ambientale	Max 8 pt. così suddivisi nelle seguenti sottovoci: - Sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale: max 3 pt - Livello di innovazione tecnologica: max 3 - Partenariato industriale con università e centri di ricerca: max 2 pt.
Certificazioni di qualità di gestione e ambientali	Max pt. 6 così suddivisi nelle seguenti sottovoci: - Certificazioni relative alla qualità dei processi gestionali: pt. 2 - Certificazioni qualità ambientali. pt. 2 - Certificazioni qualità gestione sicurezza e altre certificazioni analoghe: pt. 2
Certificazioni comprovanti l'esperienza maturata in settori <u>analoghi</u> a quello oggetto della richiesta di concessione	Max 5 pt. Max pt. 1 per ogni biennio di attività pregressa in settori analoghi sino al max di 5 pt.

In sede di concorso delle istanze, saranno valutate anche le offerte migliorative sul canone base, secondo la seguente formula:  $P =$  Punteggio

$O_1 =$  Offerta maggiore  $O_2 = 2^a$  Offerta

$O_n = 3^a$  Offerta, etc.

PMA = Punteggio massimo attribuibile = pt. 15 Alla 1<sup>a</sup> offerta = 15 pt.

Alla 2<sup>a</sup> offerta:  $P = \frac{O_2}{O_1} \times PMA$

$O_1$

Alla 3<sup>a</sup> offerta:  $P = \frac{O_n}{O_1} \times PMA$

$O_1$

## Articolo 19

### Conferenze di Servizi istruttoria e preliminare

Ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., è facoltà dell'Autorità l'indizione della Conferenza di Servizi istruttoria al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati ovvero l'indizione di una Conferenza di Servizi preliminare, anche su impulso del privato, per verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso (pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati).

## Articolo 20

### Conferenza di Servizi decisoria

Una volta individuata l'istanza meritevole di accoglimento (o in caso di assenza di domande concorrenti), verrà comunicata l'aggiudicazione provvisoria e si procederà alla convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima.

A tal fine, il richiedente, in caso di realizzazione di nuove opere, dovrà trasmettere il progetto definitivo, da redigersi in conformità all'**ALLEGATO N. 4**, che dovrà essere redatto nel pieno rispetto del progetto preliminare depositato e delle eventuali osservazioni o prescrizioni indicate in fase istruttoria.

Alla Conferenza di Servizi dovranno essere chiamati a partecipare tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolti a vario titolo nel rilascio della concessione demaniale marittima, per gli aspetti di propria competenza, tra cui:

- la Regione, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio nonché per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, ove non delegata agli Enti Locali;
- il Comune, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio;
- l'Agenzia delle Dogane, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 19 del D.Lgs.08.11.1990, n. 374;
- il Provveditorato Opere Marittime, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere;
- l'Agenzia del Demanio per gli aspetti dominicali;
- la Capitaneria di Porto per quanto concerne gli aspetti di sicurezza;



- f) l'Azienda Sanitaria Locale ovvero la Sanità Marittima qualora sia previsto dalla legge;
- g) il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ove sussistano profili di sicurezza antincendio;
- h) Soprintendenza o altro soggetto competente nel caso di aree sottoposte a vincoli culturali, archeologici, paesaggistici o di altra natura;
- i) Autorità Militare nei casi di aree soggette a tali vincoli;
- j) altre Amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.

Nei casi in cui la concessione riguardi beni di pertinenza demaniale marittima ovvero preveda la realizzazione di impianti, manufatti ed opere di cui alle lettere A, B ed E della tabella "Tipologia delle opere" della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24.05.2001 come definite nel S.I.D. – Sistema Informativo Demanio marittimo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, il parere delle Amministrazioni di cui alla precedente lettera e), è obbligatorio.

A seguito della predetta chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi, viene disposta, con Decreto del Presidente, l'aggiudicazione definitiva, che diverrà efficace una volta ultimati i controlli di Legge.

Qualora l'istruttoria dia esito negativo, l'Autorità, con provvedimento a firma del Presidente, comunica il rigetto della domanda, fermo il preavviso di cui all'articolo 10 bis della Legge 241/90.

In caso di svolgimento della Conferenza di Servizi mediante la piattaforma Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia in Sardegna (SUAPE), l'Autorità rilascerà nulla osta all'aggiudicatario provvisorio al fine di presentare la dichiarazione autocertificativa allo Sportello SUAPE competente per territorio.

La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

Nel caso di rinnovo delle concessioni demaniali marittime che non comportino modifiche nelle opere, nell'estensione della concessione e nelle modalità di esercizio, l'Autorità potrà procedere, in alternativa all'indizione della Conferenza di Servizi, a chiedere i pareri alle Amministrazioni competenti in merito agli aspetti dominicali (Agenzia del Demanio), di sicurezza (Capitaneria di Porto) e doganali (Agenzia delle Dogane) di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento al Codice della Navigazione con le modalità di cui all'art. 542 del predetto Regolamento.

#### **Articolo 20 bis**

##### **Parere del Comitato di Gestione**

Il Presidente determina, sentito il Comitato di Gestione, in ordine alle domande di concessione da rilasciarsi ai sensi dell'art. 36 e ss. del Cod. Nav. e 18 della Legge, per queste ultime sino a quattro anni di durata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 3, lett. m) ed n) e 9 c. 5, lett. f), della Legge.

Il Comitato di Gestione, su proposta del Presidente, delibera in ordine alle concessioni da rilasciarsi ai sensi dell'art. 18 della Legge e di durata superiore ai quattro anni, ai sensi dell'art. 9, c. 5, lett. g), della Legge.

Su deliberazione del Comitato di Gestione, si potrà procedere ad ulteriore iter istruttorio, per quanto concerne eventuali integrazioni e/o pareri occorrenti.

Per tutte le richieste di concessione ex art. 18 della Legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii., dovrà obbligatoriamente essere acquisito il parere della Commissione Consultiva Locale insediata nel porto cui inerisce la domanda di concessione in trattazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i., per le concessioni demaniali il cui valore sia superiore ad Euro 150.000,00 (desunto dall'ammontare del canone complessivo per tutte le annualità previste), l'Autorità procederà a richiedere le informazioni di cui all'art. 84, comma 3, del citato decreto.

#### **Articolo 21**

##### **Rilascio della concessione**

Successivamente all'emanazione del decreto di aggiudicazione, l'Autorità invita l'interessato a voler procedere ai seguenti adempimenti per l'assentimento della concessione demaniale marittima:

1. procedere al pagamento del canone demaniale provvisorio, salvo conguaglio;



2. acquisire l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 374/90, dall'Agenzia delle Dogane per l'installazione di opere fisse o amovibili o di manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale;
3. procedere al versamento dell'imposta di registro e dei bolli nella misura di legge;
4. prestare cauzione costituita a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione stessa, ex art. 17 Reg. Cod. Nav.;
5. per le pertinenze demaniali, stipulare polizza assicurativa quantomeno contro il rischio di incendio, fulmine e scoppio, compresa RCT, per l'importo richiesto.

Assolti gli adempimenti richiesti, sarà rilasciato il titolo concessorio.

La presentazione dei documenti dovrà avvenire entro 20 (VENTI) giorni dalla richiesta, salvo motivati impedimenti da valutarsi. In mancanza, previo un unico avviso di sollecito, con assegnazione di ulteriori 10 (DIECI) giorni per l'adempimento, la pratica verrà archiviata per carenza di interesse del richiedente.

Per gli atti concessori assentiti per un periodo superiore ai quattro anni, dopo il rilascio dell'atto concessorio e ferma la decorrenza ivi stabilita, nel periodo massimo di 30 (TRENTA) giorni dalla data della sua efficacia, l'Autorità - anche tramite gli Uffici Territoriali di Porto e gli altri Uffici Amministrativi Decentrati - immette il concessionario nel possesso del bene concesso, previo sopralluogo, con redazione di apposito processo verbale controfirmato dallo stesso concessionario.

Sia la licenza sia l'atto formale sono soggetti al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

## Articolo 22

### Procedura su iniziativa dell'Amministrazione

L'Autorità, ai fini della realizzazione della pianificazione portuale, può provvedere a predisporre un bando di gara per l'assegnazione di aree, specchi acquei e relative pertinenze.

La procedura base per il rilascio di una concessione demaniale marittima su iniziativa dell'Amministrazione di particolare entità e rilevanza economica delle opere da realizzare si articola nelle seguenti fasi:

- predisposizione elaborati di gara previa istruttoria;
- parere/delibera del Comitato di Gestione;
- pubblicazione di un bando per la presentazione di un progetto preliminare corredato dal piano economico-finanziario, che dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
  - a) generalità e recapito dell'Autorità;
  - b) indicazione della localizzazione, dell'estensione delle aree e della consistenza dei beni da assentire in concessione e delle opere che possono essere realizzate;
  - c) attività che possono svolgersi nella concessione e durata della stessa;
  - d) canone demaniale marittimo posto a base d'asta e criteri di determinazione dello stesso;
  - e) requisiti per la partecipazione alla procedura;
  - f) criterio di aggiudicazione prescelto: maggior rialzo sul canone posto a base di gara e/o offerta economicamente più vantaggiosa; in tale ultimo caso dovranno essere indicati, nell'avviso, i criteri di valutazione con i relativi punteggi e sottopesi;
  - g) documenti da presentare a corredo della istanza;
  - h) cauzione ed altre eventuali garanzie;
  - i) termine ultimo per la richiesta di documenti o chiarimenti;
  - j) termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
  - k) indicazione dei documenti di gara disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità e dei giorni in cui gli stessi possono essere presi in visione presso gli Uffici;
  - l) tempi di espletamento della procedura;
  - m) responsabile del procedimento;
  - n) indicazione del luogo, data ed ora di apertura delle offerte;
  - o) nome ed indirizzo dell'Organo competente per le eventuali controversie;
- espletamento procedura di gara ed aggiudicazione



- presentazione progetto definitivo da parte dell'aggiudicatario
- svolgimento Conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo
- presentazione progetto esecutivo da parte dell'aggiudicatario
- verifica del progetto esecutivo da parte dei soggetti abilitati ai sensi del Capo II D.P.R. 207/2010
- stipula concessione corredata dal progetto esecutivo.

Per quanto concerne l'istruttoria per rilascio di una concessione demaniale marittima che non comporta la realizzazione di opere di particolare entità e rilevanza economica, sarà facoltà dell'Ente ridurre le fasi progettuali e formulare un bando semplificato.

Le spese di pubblicazione sono a carico dell'aggiudicatario della procedura.

### **Articolo 23**

#### **Accordi sostitutivi**

È fatta salva la possibilità dell'Autorità, nelle more dell'emanazione e dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 18 della Legge, di stipulare "accordi sostitutivi" della concessione demaniale, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 18, in caso di iniziative di maggior rilevanza da intendere, come tali, quelle che abbiano ad oggetto:

- la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, come definite dall'art. 5, c. 9 della Legge n. 84/94;
- l'esecuzione di opere aggiuntive fisse su beni già esistenti o la realizzazione di altre opere fisse compresi magazzini portuali, gru e mezzi d'opera portuali, quando comportino il raggiungimento di rilevanti obiettivi, in aggiunta ai correnti traffici.

La durata dell'accordo sostitutivo sarà determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione dei programmi dei traffici ed agli impegni assunti per l'occupazione.

Nei casi sopraelencati, l'accordo sostitutivo potrà determinare l'abbattimento dei canoni come disciplinato nel Titolo che segue.

L'accordo sostitutivo è soggetto al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente. Potranno essere stipulati eventuali accordi con Comuni, Amministrazioni/Enti per fini e scopi di pubblico interesse.

### **Articolo 24**

#### **Finanza di progetto**

Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, può trovare applicazione l'art. 183 del D. Lgs. 50/2016 concernente la finanza di progetto.

### **Articolo 25**

#### **Concessioni demaniali marittime concernenti la costruzione di opere destinate ad essere acquisite al demanio marittimo**

Nel caso in cui sia prevista l'esecuzione da parte del concessionario di lavori per la costruzione di opere destinate ad essere acquisite al demanio o, comunque, al patrimonio dell'Autorità, in modo tale che si configuri una vera e propria concessione di lavori, può trovare piena e completa applicazione il Codice dei Contratti.

### **Articolo 26**

#### **Contenuto dell'atto di concessione**

La concessione demaniale marittima è sottoposta alle condizioni generali di cui all'**ALLEGATO N. 5**, oltre eventuali condizioni particolari in base alla tipologia della concessione ed alle risultanze della Conferenza di Servizi.

La concessione demaniale marittima dovrà indicare inoltre, se, alla scadenza del titolo concessorio, le opere non amovibili costruite dal concessionario:





- a) resteranno in proprietà dello Stato;
- b) dovranno essere demolite;
- c) in caso di rinnovo allo stesso concessionario, le opere possano permanere senza tuttavia essere acquisite al demanio marittimo, rinviando tale valutazione alla scadenza del successivo titolo concessorio.

### **Articolo 27**

#### **Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima con finalità diportistiche (D.P.R. 509/1997)**

Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime per la costruzione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, come definite nelle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, deve presentare domanda corredata della documentazione di seguito indicata:

1. Modello D1;
2. Autocertificazioni (Modello A e Modello B);
3. attestazione versamento spese di istruttoria;
4. fotocopia documento di identità;
5. documentazione tecnica prevista dal D.P.R. 509/97 e dal D.M. 14.04.1998.

La concessione, esperita l'istruttoria prevista dal citato D.P.R. 509/97 a cura del Segretario Generale dell'Autorità, è rilasciata, sentito il Comitato di Gestione, dal Presidente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. m) della Legge 84/94 e ss.mm.ii..

### **Articolo 28**

#### **Disposizioni particolari riguardanti le richieste di concessione di depositi costieri, oleodotti ed opere connesse nonché per la realizzazione di impianti bunker e distribuzione carburanti**

Nel caso di istanza di concessione riguardante la realizzazione/ampliamento di depositi costieri, oleodotti, impianti bunker ed opere connesse che necessitino di autorizzazione ex articolo 52 Cod. Nav. nonché di impianti di distribuzione carburanti, l'istruttoria deve essere estesa anche alla Capitaneria di Porto competente per circoscrizione portuale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco ed al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche- Ufficio Opere Marittime, che dovranno esprimersi, ognuno per quanto di competenza, in relazione agli adempimenti in materia di sicurezza ex articoli 46, 47, 48 e 49 Reg. Cod. Nav.

Resta fermo quanto stabilito dalla Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 09, prot. n. 6/5212, Class. A.2.50, in data 18.11.2005 c n. 52 prot. n. MIT/PORTI/9273 in data 10.07.2012 per quanto attinente la liberalizzazione delle attività del settore energetico e la semplificazione dei procedimenti amministrativi ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni e degli articoli 57 e 57 bis del Decreto Legge 09.02.2012 n.5 convertito, con modificazioni, con la Legge 07.04.2012 n. 35. L'atto di concessione dovrà contenere apposita clausola concernente l'obbligo di collaudo ex articolo 48 Reg. Cod. Nav. da effettuarsi prima della messa in esercizio dell'impianto, che dovrà essere richiesto dal concessionario, con separata istanza, alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

### **Articolo 29**

#### **Presentazione di domanda per anticipata occupazione relativa a richieste di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 38 Cod. Nav. e art. 35 Reg. Cod. Nav.**

L'aspirante concessionario, nelle more del completamento dell'istruttoria, può richiedere, per motivate ragioni di urgenza, l'anticipata occupazione delle aree e degli specchi acquei oggetto dell'istanza di concessione, corredata dalla seguente documentazione:

1. Modello D5;
2. Autocertificazioni (Modello A e Modello B);
3. attestazione versamento spese di istruttoria;
4. fotocopia documento di identità;
5. relazione illustrativa che giustifichi l'urgenza nonché una dichiarazione con la quale il richiedente si



impegna a demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato nel caso la concessione fosse negata.

Il predetto modello non deve essere presentato se l'anticipata occupazione sia già stata richiesta in sede di presentazione di Modello D1.

Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Autorità, esperito il termine ultimo di pubblicazione ed acquisito il progetto definitivo su cui dovrà essere acquisito il necessario parere tecnico favorevole, nonché – qualora applicabile - l'autorizzazione ex art. 19 del D.Lgs. 08.11.1990, n. 374, previa costituzione di apposita cauzione nelle forme e nei modi indicati presente Regolamento, autorizza l'immediata occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, mediante formalizzazione di apposito atto di sottomissione che resta comunque subordinato all'osservanza delle condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Resta nella facoltà dell'Autorità determinare e chiedere il canone, anche di natura provvisoria, fin dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

Nel caso di positivo esito dell'istruttoria e di rilascio dell'atto formale, la decorrenza della concessione rimane fissata dalla data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

L'atto di sottomissione è soggetto al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Per le domande aventi ad oggetto locali pertinenziali, concessioni di durata non superiore ai 4 anni che non comportino la realizzazione di impianti di difficile rimozione nonché presentate da società di servizi di interesse generale e di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, l'autorizzazione all'anticipata occupazione di cui all'art. 38 Cod. Nav. può essere rilasciata tramite autorizzazione non sottoposta a registrazione, previo versamento della prescritta cauzione.

### **Articolo 30**

#### **Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.**

Il concessionario che intenda apportare variazione nell'estensione nella zona concessa, nelle opere o nelle modalità di esercizio, deve farne preventiva richiesta al fine dell'ottenimento di autorizzazione o licenza suppletiva.

Il soggetto concessionario deve presentare domanda corredata dalla seguente documentazione:

#### In caso di variazione della zona concessa o delle opere:

1. Modello D3;
2. Autocertificazioni (Modello A e Modello B);
3. attestazione versamento spese di istruttoria;
4. fotocopia documento di identità;
5. relazione descrittiva, a firma del legale rappresentante, indicante l'attività che si intende svolgere e le modalità di esercizio;
6. dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa d'atto dello stato dei luoghi;
7. progetto preliminare, da redigere in conformità all'**ALLEGATO N. 3**, a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, da fornirsi in formato cartaceo e su supporto informatico, da allegare alla richiesta di concessione demaniale marittima finalizzato alla realizzazione di nuove opere classificabili quali facile/ difficile rimozione (vedi estratto dalla Circolare del M.I.T. n. 120 del 24.05.2001) costituito da:
  - relazione tecnica;
  - planimetria di inserimento urbanistico finalizzato alla verifica di compatibilità dell'intervento proposto con il Piano Regolatore Portuale vigente e relative norme tecniche nonché con eventuali piani particolareggiati;
  - planimetria generale del rilievo planimetrico risultante dal Modello D1 completo della specifica di tutte le tipologie di occupazione e delle relative superfici inerenti la richiesta di concessione (specchio acqueo, area scoperta, opere di facile/difficile rimozione, eventuali pertinenze demaniali marittime);
  - elaborato grafico architettonico completo di piante, prospetti, sezioni e riepilogo delle consistenze di



progetto in opportuna scala non inferiore a 1:100;

- cronoprogramma degli investimenti da realizzarsi sull'area demaniale marittima;
- costo complessivo previsto dell'intervento;
- relazione fotografica dello stato attuale;
- ogni eventuale altro elaborato necessario per l'illustrazione dell'opera;

Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata superiore a quattro anni o comporti impianti di difficile rimozione, la documentazione suddetta dovrà essere integrata con:

- piano economico e finanziario; se la durata richiesta eccede i dieci anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 " (articolo 183, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- piano operativo, recante giustificazione della durata richiesta in relazione ai piani industriali ed ai programmi di attività del richiedente.

È ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione e/o ulteriori copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

#### In caso di variazione della modalità di esercizio:

8. Modello D3;

9. Autocertificazioni (Modello A e Modello B); 10. attestazione versamento spese di istruttoria; 11. fotocopia documento di identità;

- relazione descrittiva, a firma del legale rappresentante del concessionario, indicante, chiaramente e dettagliatamente, l'attività che si intende svolgere e le modalità di esercizio.

Si procederà, quindi, con l'istruttoria secondo quanto stabilito per quanto concerne l'istruttoria delle nuove domande.

Completata con esito favorevole la fase istruttoria, l'Autorità ne dà comunicazione all'interessato ai fini della stipula dell'atto di concessione suppletivo.

Con la medesima comunicazione, saranno richiesti:

- il pagamento del canone concessorio in relazione alle modifiche/ampliamenti apportati, ove dette modifiche comportino la necessità di rideterminare il canone;
- l'adeguamento della cauzione.

Assolti gli adempimenti richiesti, sarà rilasciato il titolo concessorio suppletivo (licenza demaniale marittima o atto formale pluriennale).

Per gli atti concessori suppletivi relativi a titoli aventi una durata superiore ai quattro anni o concernenti la realizzazione di impianti di difficile rimozione, dopo il rilascio del titolo concessorio suppletivo e ferma la decorrenza stabilita nel titolo principale, l'Autorità immette il concessionario nel possesso del bene concesso, previo sopralluogo, con redazione di apposito processo verbale controfirmato dallo stesso concessionario.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà ottenere le eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di Amministrazioni/Enti esterni all'uopo richieste da normative specifiche (es. nulla osta paesaggistico, permesso a costruire, etc.), che potranno essere acquisiti anche mediante l'indizione di Conferenza di Servizi ai sensi della Legge n. 241/90.

La concessione suppletiva è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Ogni tipo di variazione in aumento della concessione comporterà comunque un adeguamento del canone. La concessione suppletiva è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Qualora le modifiche non comportino alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, l'Autorità formalizza – senza necessità di acquisire il parere del Comitato di Gestione - apposita autorizzazione ai sensi del comma 2, secondo periodo, dell'articolo 24



Reg. Cod. Nav., soggetta all'imposta di registro qualora vi sia variazione del canone.

Non rientrano nelle modifiche sostanziali tutte le variazioni che comportino una riduzione al complesso della concessione. Nel caso di riduzione della superficie si fa luogo alla pubblicazione limitatamente all'Albo Pretorio istituito presso il sito istituzionale dell'Autorità.

### **Articolo 31**

#### **Presentazione di domanda per subingresso ai sensi dell'art. 46 Cod. Nav. e art. 30 Reg. Cod. Nav.**

Quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve richiedere l'autorizzazione dell'Autorità concedente corredata dalla seguente documentazione:

1. Modello D4;
2. Autocertificazioni (Modello A e B) del concessionario e dell'aspirante subentrante;
3. attestazione versamento spese di istruttoria;
4. fotocopia documento di identità del concessionario e dell'aspirante subentrante;
5. atto di vendita o altro idoneo titolo posto a base della richiesta;
6. dichiarazione con la quale l'aspirante concessionario dichiara:
  - di accettare, senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nell'atto concessorio e gli obblighi del contratto stesso derivanti, come se fosse stato dallo stesso stipulato;
  - che lo stato di fatto dell'area in concessione corrisponde a quanto riportato negli elaborati grafici di cui alla concessione demaniale marittima in corso di validità;
  - di impegnarsi, incondizionatamente ed in solido al precedente concessionario, a versare eventuali conguagli/indennizzi che dovessero essere successivamente determinati per la concessione.

L'Autorità ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Laddove non sussistano motivi ostativi e salva la eventuale altra documentazione occorrente, sentito il Comitato di Gestione, si procederà al rilascio della licenza di subingresso previa pubblicazioni per eventuali osservazioni o opposizioni di terzi al subentro.

La richiesta di subingresso non potrà essere presentata dal concessionario individuato a seguito di procedura comparativa di cui all'articolo 18 del presente regolamento prima che siano interamente trascorsi 2 (DUE) anni dalla data di validità della concessione.

Il subentrante dovrà essere in possesso dei requisiti generali, tecnici e professionali del subentrato.

La licenza di subingresso è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

### **Articolo 32**

#### **Presentazione di domanda per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav.**

Quando il concessionario intenda affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché attività secondarie nell'ambito della concessione, deve richiedere l'autorizzazione dell'Autorità concedente cui deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Modello D6;
2. Autocertificazioni (Modello A e Modello B) del concessionario e dell'aspirante affidatario;
3. attestazione versamento spese di istruttoria;
4. fotocopia documento di identità del concessionario e dell'aspirante affidatario;
5. contratto/scrittura privata relativa all'affidamento in gestione dell'attività;
6. copia atto costitutivo e/o Statuto dell'aspirante affidatario;
7. perizia di un professionista iscritto all'albo, corredata da una planimetria in scala adeguata, indicante, chiaramente e dettagliatamente, le dimensioni della superficie della concessione interessata dal suddetto affidamento, qualora concernente attività svolte in aree specifiche della concessione.

L'Autorità ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.



Laddove non sussistano motivi ostativi, sentito il Comitato di Gestione, si procederà al rilascio dell'autorizzazione non soggetta ad imposta di registro.

Nel caso in cui i tempi per l'acquisizione del parere del Comitato di Gestione non siano compatibili con i tempi di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, il Presidente potrà rilasciare in via provvisoria l'autorizzazione richiesta, salvo successiva ratifica del Comitato di Gestione medesimo.

### **Articolo 33**

#### **Presentazione di domanda per affidamento ad altre imprese portuali all'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, c. 7, della Legge 84/94 e ss.mm.ii..**

Il concessionario ex art. 18 della Legge 84/94 e ss.mm.ii., previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione di alcune attività comprese nel ciclo operativo della concessione, previo inoltro di istanza in bollo nella quale deve essere specificata l'attività per la quale si chiede l'affidamento e l'impresa affidataria.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Autocertificazioni (Modello A e Modello B);
2. attestazione versamento spese di istruttoria;
3. fotocopia documento di identità;
4. autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della Legge per lo svolgimento delle operazioni portuali;
5. Documentazione comprovante il possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee, anche dal punto di vista della sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
6. Documentazione comprovante il possesso alle proprie dipendenze di adeguato organico di lavoratori rapportato al programma di attività;
7. Attestazione della capacità finanziaria mediante la presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente e da apposita dichiarazione bancaria, nonché certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
8. Presentazione di un contratto assicurativo di responsabilità civile che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'esercizio della concessione.

L'Autorità ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione o ulteriore copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Laddove non sussistano motivi ostativi, sentito il Comitato di Gestione, si procederà al rilascio dell'autorizzazione.

Il concessionario ex art. 18 legge 84/94 che avanza richiesta di autorizzazione ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, dovrà comunque dimostrare come verrà garantita la prevalenza dell'attività esercitata direttamente dallo stesso concessionario, rispetto al/ai segmento/i del ciclo operativo del terminal oggetto di richiesta di affidamento ad altre imprese portuali.

### **Articolo 34**

#### **Esecuzione del contratto**

La permanenza in capo ai soggetti concessionari di aree e banchine, dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6 lettera a) dell'art. 18 della Legge 84/94 e ss.mm.ii., è verificata, durante la vigenza della concessione ed in occasione della presentazione della domanda di rinnovo della medesima, da una eventuale Commissione di valutazione.

### **Articolo 35**

#### **Rinnovo delle concessioni**

Ai sensi dell'articolo 25 Reg. Cod. Nav., scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Tuttavia, qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo, da intendersi come nuovo rilascio del titolo,



lo stesso deve presentare domanda entro 180 (centottanta) giorni precedenti la scadenza del titolo concessorio. Rimane comunque in facoltà dell'Autorità vagliare le domande di rinnovo pervenute oltre i termini sopra indicati.

Alla domanda di rinnovo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Modello D2;
2. Autocertificazioni (Modello A e Modello B);
3. attestazione versamento spese di istruttoria;
4. fotocopia documento di identità;
5. perizia, a firma di tecnico abilitato ed iscritto all'albo, che attesti:
  - il buono stato di manutenzione di tutti gli impianti, sia di facile che di difficile rimozione, nonché delle pertinenze compresi nella concessione;
  - il rispetto delle superfici, dei volumi e delle opere previste come indicate nella concessione;
  - l'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel titolo in scadenza;
  - l'utilizzo conforme allo scopo della concessione;
  - il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. nello svolgimento dell'attività, anche in relazione allo stato d'uso dei fabbricati, delle aree e delle attrezzature;
  - il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152 del 11.04.2006 e ss.mm.ii. nella gestione degli scarichi di acque, dei residui di lavorazione industriale, delle immissioni in atmosfera di polveri e fumi derivanti dalle attività poste in essere, nonché nella gestione dei rifiuti.

*a) Diniego della domanda*

Qualora l'Autorità ritenga di non accogliere la domanda di rinnovo, la decisione negativa sarà comunicata con provvedimento espresso e motivato entro la data di scadenza del titolo concessionario di cui era stato richiesto il rinnovo, fermo restando il preavviso ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90. Sono fatti salvi, in tal caso, eventuali diritti relativi al pagamento di canoni e/o conguagli residui, non ancora corrisposti dal concessionario scaduto.

Alla data di scadenza del titolo scaduto e non rinnovato, le aree ed i beni precedentemente concessi dovranno essere lasciati liberi da ogni cosa ivi presente o installata dal concessionario e restituiti nel pristino stato all'Autorità.

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, l'Autorità provvederà d'ufficio allo sgombero, con diritto a rivalersi delle spese sostenute a carico dell'ex concessionario, il tutto salvo che l'Autorità non ritenga di mantenere le aree ed i beni nello stato in cui gli sono stati pervenuti, con facoltà di acquisire le eventuali opere inamovibili ivi realizzate.

Potranno costituire motivi legittimi per negare il rinnovo, oltre a preminenti esigenze di pubblico interesse incompatibili, le risultanze dell'attività di controllo eseguita, dall'Autorità o da altre pubbliche Autorità.

*b) Accoglimento della domanda*

Nel caso in cui, invece, l'Autorità intenda accogliere la domanda di rinnovo, procederà con le stesse modalità indicate per le nuove istanze.

In caso di presentazione di domande in concorrenza e qualora sia stato stabilito il criterio di aggiudicazione mediante la comparazione di offerte tecnico-economiche, il concessionario viene invitato a presentare nuovo progetto preliminare, che potrà contenere migliorie sia delle opere che delle modalità di esercizio, oltre che un'offerta economica, che verranno comparate con l'offerta tecnico-economica del nuovo richiedente.

Qualora il criterio di aggiudicazione sia stato individuato nell'offerta al rialzo sul canone, verrà richiesta esclusivamente un'offerta economica.

Nelle more della procedura di rinnovo, è consentito al concessionario proseguire legittimamente nell'utilizzo e nell'occupazione delle aree già avute in concessione, alle medesime condizioni previste nel titolo concessorio scaduto, salvo comunicazione in senso contrario dell'Autorità.

Il periodo intercorrente tra la scadenza dell'atto e la sua rinnovazione è regolato mediante atto di concessione provvisoria ex art. 10 del Regolamento al Codice della Navigazione.

*c) Domanda inoltrata oltre i termini stabiliti*

Nel caso di istanze fatte pervenire successivamente alla scadenza dell'atto, fatte salve le procedure



indicate nel presente articolo anche in relazione alla comparazione di domande concorrenti ex art. 37 Cod. Nav., in caso di diniego il concessionario può essere tenuto al pagamento del canone dovuto, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di riconsegna dell'area e/o del bene interessato.

### **Articolo 36** **Occupazioni temporanee**

Per occupazioni temporanee si intendono, ai fini del presente Regolamento, le utilizzazioni di aree e/o beni demaniali marittimi per esigenze di breve durata, comunque non superiori a 30 (TRENTA) giorni, che non prevedano opere inamovibili, siano contingenti, non ripetitive, manifestazioni/eventi sportive e/o culturali o altre finalità di volta in volta valutate meritevoli di accoglimento da parte dell'Autorità, con esclusione della materia del deposito merci in banchina, oggetto di separata disciplina.

L'istruttoria delle domande avverrà tenuto conto dei criteri stabiliti nelle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 90 del 27.07.1999 e n. 99 del 15.06.2000.

A tal fine, il richiedente dovrà presentare la domanda corredata dalla seguente documentazione:

1. Autocertificazioni (Modello A e Modello B);
2. attestazione versamento spese di istruttoria;
3. fotocopia documento di identità;
4. relazione descrittiva, a firma del legale rappresentante, indicante il programma della manifestazione e le modalità di esecuzione della stessa nonché la durata della concessione richiesta, decorrente dall'avvio dell'installazione delle strutture e scadenza la restituzione dei beni demaniali nel pristino stato;
5. a seconda della tipologia dell'occupazione potrà essere richiesta un'eventuale perizia di un professionista abilitato ed iscritto all'albo, corredata da planimetria in scala adeguata e relazione tecnica, indicante:
  - superficie chiesta in concessione, distinta in area scoperta, area coperta e specchio acqueo;
  - ubicazione, caratteristiche e dimensioni delle strutture di facile rimozione da posizionare a terra e/o a mare;
  - ubicazione degli accessi per il pubblico;
  - caratteristiche dell'impianto elettrico ed antincendio (numero e posizionamento degli estintori e la classe degli stessi);
  - ubicazione della corsia per il transito di mezzi antincendio e di soccorso;
  - indicazione degli spazi riservati al pubblico;
  - percorso e caratteristiche del transennamento degli spazi in concessione e delle aree riservate al pubblico, in particolar modo, se previsto, sul lato mare;
  - modalità dell'organizzazione del servizio d'ordine per il compito di controllo e di vigilanza;
  - indicazione della segnaletica verticale necessaria per la deviazione del flusso di traffico verso le corsie transitabili;
  - posizionamento della cartellonistica dei quadri elettrici e degli estintori;
  - indicazione dei mezzi di soccorso;
  - ubicazione, se previsto un fronte mare, a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, dei salvagente muniti di sagola lunga almeno 25 metri;
  - numero e posizionamento dei contenitori porta-rifiuti.

Potrà, inoltre, essere richiesta e dovrà essere trasmessa preventivamente all'inizio della manifestazione, tutta la documentazione necessaria per il rispetto della vigente normativa, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- documento di valutazione dei rischi inerenti la predetta manifestazione a firma congiunta di un professionista abilitato ed iscritto all'albo e del concessionario;
- certificato di corretto montaggio delle strutture amovibili rilasciato da ditta qualificata;



- documentazione tecnica delle strutture amovibili con indicazione della classe di reazione al fuoco delle stesse;
- lista dei nominativi degli addetti antincendio.

Nel titolo autorizzativo saranno indicate le prescrizioni a cui l'istante dovrà attenersi ed il canone da corrispondere, salva diversa facoltà dell'Autorità.

L'autorizzazione, previa istruttoria sommaria dell'Ufficio, è rilasciata dal Presidente dell'Autorità – entro i limiti spaziali e temporali in essa stessa indicati – sentito, ove necessario, il parere di eventuali Enti/Amministrazioni esterne interessate, tenuto conto dei criteri stabiliti nelle Circolari del Ministero nn. 90 e 99, rispettivamente datate 27.7.1999 e 15.5.2000.

Nel titolo autorizzativo saranno indicate le prescrizioni a cui l'istante dovrà attenersi ed il canone da corrispondere anticipatamente, salva diversa facoltà dell'Autorità.

Sono autorizzabili senza pagamento del canone, le iniziative/eventi/attività di carattere benefico/solidale/pubblica utilità, nonché quelle patrociniate dall'Autorità di Sistema portuale.

In relazione alla tipologia della manifestazione/evento, al richiedente potrà essere richiesta idonea polizza bancaria e/o assicurativa, a garanzia del risarcimento di eventuali danni arrecati ai beni demaniali marittimi in dipendenza dell'autorizzazione rilasciata.

### **Articolo 37** **Navi inoperose** **(ABROGATO)**

### **Articolo 38** **Riscontro degli investimenti**

Ai fini della richiesta di ammissione alle riduzioni di cui agli articoli 31 e 32, il concessionario dovrà presentare la necessaria ed idonea documentazione tecnica e amministrativa; in particolare, ove l'investimento comporti realizzazione di opere, dovrà essere presentato il progetto esecutivo ed il relativo computo metrico estimativo, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.

Dovranno, inoltre, essere sempre presentati il piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 ed un'autocertificazione che attesti il mancato utilizzo di contributi in conto capitale da Enti/ Regioni/Stato/CE.

L'Ufficio competente, avvalendosi del supporto delle strutture tecniche dell'Autorità, provvederà al riscontro della congruità ed inerenza degli importi di spesa sia in fase di autorizzazione ai lavori, sia in fasi di consuntivo.

In relazione agli abbattimenti riconosciuti in atti sostitutivi in corso di validità in funzione di investimenti ancora da eseguirsi, il mancato invio di documentazione idonea, o il riscontro di mancata o parziale esecuzione degli investimenti nei tempi programmati, ovvero il mancato conseguimento della valutazione di regolare esecuzione o di congruità dei lavori eseguiti, oltre alla revoca del beneficio riconosciuto, determinano l'obbligo del concessionario alla restituzione delle quote di canone anticipatamente scomputate, con facoltà di escussione della fideiussione prestata e di ogni azione esecutiva.





### **TITOLO III**

## **DISCIPLINA DEI CANONI DEMANIALI, DELLA CAUZIONE E DELL'ASSICURAZIONE DELLE PERTINENZE DEMANIALI MARITTIME**

### **Articolo 39**

#### **Criteri di determinazione dei canoni**

I canoni annui posti a base di gara, soggetti ad eventuale rialzo, per il rilascio delle concessioni demaniali marittime da assentire tramite procedura ad evidenza pubblica sono determinati ai sensi della vigente normativa nazionale e maggiorate, con l'esclusione delle concessioni rilasciate per cantieristica navale e turistico ricreative, del 30% (TRENTA per cento) salvo quanto previsto al successivo articolo 40, e, in particolare:

- a) per attività di cantieristica navale di cui all'art. 2 del regio decreto-Legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla Legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni nonché di quelle attività comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto navali - compresi alaggio, varo, rimessaggio, assistenza e invernaggio - e pesca e acquacoltura: D.I. 15.11.1995, n. 595, con la rivalutazione prevista dall'art. 4 del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito, con modificazioni, in Legge 04.12.1993, n. 494;
- b) per attività turistico-ricreative e nautica da diporto: art. 1 commi 250-256 della Legge 296/06 in data 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) e delle indicazioni operative della nota prot. 2007/7162/DAO del 21.02.2007 dell'Agenzia del Demanio nonché delle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.22 del 25.05.2009 e n. 26 del 23.07.2009, con la rivalutazione prevista dall'art. 4 del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito, con modificazioni, in Legge 04.12.1993, n. 494;
- c) per le altre attività: Decreto Interministeriale datato 19.07.1989, emanato in attuazione dell'art. 10 del D.L. 04.03.1989, n. 77 convertito in Legge 05.05.1989, n. 160, con la rivalutazione prevista dall'art. 4 del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito, con modificazioni, in Legge 04.12.1993, n. 494;

Le suindicate tariffe di cui ai punti a), b) e c), sono rese note annualmente dal Ministero con apposita Circolare. I canoni delle concessioni già assentite, e delle concessioni in fase di rilascio (pertanto con l'istruttoria già conclusa) al momento dell'emanazione del presente Regolamento rimangono invariati, ad eccezione dell'indicizzazione ISTAT, fino alla scadenza del relativo atto.

Pertanto, si continuerà ad applicare la misura del canone all'uopo già applicata nei porti di riferimento. Qualora quest'ultima sia più sfavorevole rispetto ai nuovi canoni viene riconosciuta la facoltà al concessionario di chiedere la modifica della concessione previa presentazione di nuova istanza cui seguirà relativa istruttoria, tale facoltà non è riconosciuta ai concessionari il cui canone si sia formato a seguito di procedura comparativa.

### **Articolo 40**

#### **Canoni non soggetti ad offerta al rialzo**

Qualora non sia possibile assoggettare ad offerta al rialzo il canone, come, ad esempio, nel caso che la concessione possa essere assentita solamente al proprietario delle aree retrostanti, il canone verrà determinato in misura pari a quella stabilita dalla normativa nazionale maggiorata del 50%.

### **Articolo 41**

#### **Canone annuo minimo**

A far data dal 01.01.2021, ai sensi dell'art. 100 c. 4 del D.L. 14.08.2020, n. 104, convertito in Legge 13.10.2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può essere inferiore a € 2.500,00.



## **Articolo 42**

### **Calcolo delle superfici di fabbricati, manufatti ed impianti ai fini della determinazione dei canoni**

Per la determinazione delle superfici dei fabbricati, manufatti ed impianti poste a base del calcolo dei canoni, si applicheranno i criteri stabiliti dalle Camere di Commercio presso la quale ricade l'ambito demaniale oggetto della concessione per la predisposizione dell'Osservatorio dei prezzi degli immobili.

Precisamente, verranno considerate le superfici così calcolate:

- 100% delle superfici calpestabili
- 100% delle superfici delle pareti divisorie interne
- 100% delle superfici perimetrali se manufatti indipendenti, altrimenti 50%
- 60% delle superfici di verande/balconi

Nel caso di concessioni demaniali riguardanti cavidotti, condotte, elettrodotti, illuminazione pubblica, cartellonistica etc., la superficie posta a base della determinazione del canone viene calcolata secondo i criteri individuati dalla Circolare n° 112 del Ministero dei Trasporti in data 25.01.2001.

## **Articolo 43**

### **Riduzioni del canone**

Vengono riconosciute le riduzioni previste dalla normativa vigente in materia di determinazione di canoni demaniali.

## **Articolo 44**

### **Aggiornamento annuale delle tariffe**

I canoni, compresi quelli determinati nella misura minima, vengono aggiornati annualmente tramite l'indice Istat comunicato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, calcolato sulla base della media degli indici determinati per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso giusta articolo 04 della L. 494/93.

## **Art. 44 bis**

### **Fasi di utilizzo della concessione e determinazione del canone**

Per le concessioni di notevole rilevanza e nel caso in cui sia ad esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere portuali ovvero di strutture di difficile rimozione, è previsto che durante la concessione si sviluppi la progettazione, la realizzazione delle opere progettate e la gestione dell'attività all'interno delle medesime.

In tal caso, tenuto conto che il canone deve essere sempre rapportato all'effettiva utilizzabilità del bene demaniale per le funzioni previste, il periodo concessorio, ai soli fini della determinazione del canone, viene suddiviso in due fasi:

- fase di cantiere;
- fase di esercizio dell'attività.

#### Fase di cantiere

La fase di "cantiere" comprende la progettazione, le procedure di affidamento e la realizzazione delle opere fino al collaudo delle medesime, che dovrà avvenire entro i termini stabiliti dalla normativa vigente per l'esecuzione di opere pubbliche e può comprendere:

- a) la definizione della progettazione esecutiva, l'espletamento dei procedimenti di gare e appalti, ove necessario e, infine, l'acquisizione delle relative autorizzazioni;
- b) la realizzazione (demolizione, restauro, bonifiche, riqualificazioni ambientali, ecc.) delle opere, fino al collaudo attestante l'agibilità delle medesime ai fini della destinazione funzionale delle opere progettate.

Il canone nella fase di cantiere, in considerazione del fatto che durante la medesima non vengono svolte attività di tipo imprenditoriale idonee a trarre profitto dal bene concesso e/o lucrative in genere, sarà determinato nella misura unitaria prevista per l'area scoperta e/o specchi acquei liberi in concessione.

La durata della parte a) verrà concordata tra l'Autorità ed il richiedente in base alle specifiche progettuali ed



autorizzative.

La durata della parte b) dovrà essere collegata al crono-programma dei lavori presentato dal richiedente, il quale si impegna a rispettare le tempistiche in esso previste.

Qualora in sede di rilascio della concessione non si sia provveduto preventivamente all'individuazione di tali tempistiche ovvero il richiedente non abbia provveduto alla presentazione del cronoprogramma dei lavori, tale periodo viene complessivamente individuato dall'Autorità e non potrà comunque essere superiore ad un massimo di 3 (tre) anni, periodo che potrà essere eventualmente rideterminato non appena verrà prodotto il cronoprogramma, fermo restando il periodo massimo di 3 anni già stabilito.

Il rispetto di tale piano sarà oggetto di verifica semestrale, in contraddittorio con il concessionario, da parte dell'Autorità, anche sulla base della documentazione il concessionario medesimo dovrà produrre periodicamente.

Il rispetto del cronoprogramma sarà garantito attraverso la previsione di penali da applicare in caso di ritardo, eventualmente rivalendosi sulla cauzione costituita dal concessionario, nella misura che verrà stabilita nell'atto concessorio.

Il cronoprogramma potrà essere modificato solo previa autorizzazione dell'Autorità per cause di forza maggiore, debitamente motivate e documentate in tempo utile dal concessionario che impediscano il rispetto delle tempistiche in esso previste ovvero a causa del differimento delle consegne delle aree dovuto a motivi imputabili all'Autorità.

In considerazione del fatto che durante tale fase sui beni demaniali concessi non possono essere svolte attività di tipo imprenditoriale e/o attività lucrative in genere e che le superfici concesse sono aree scoperte e/o specchi acquei liberi sui quali devono essere realizzate le opere ed allestite le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività oggetto della concessione, a tutte le superfici concesse si applicano le misure unitarie base di canone previste per le aree scoperte e per gli specchi acquei liberi, con decorrenza dalla data di rilascio della concessione e/o dalla prima consegna delle aree sempreché non sopravvenga prima di tale periodo utilizzazione lucrativa della concessione, stabilendo che in tal caso sarà dovuto il canone a regime previsto per la fase di esercizio.

#### Fase di esercizio dell'attività

La fase di "esercizio dell'attività" comprende il periodo intercorrente tra il collaudo delle opere ed il termine di scadenza della concessione in cui è previsto che il concessionario eserciti l'attività oggetto della concessione. Il canone annuo per la fase di esercizio dell'attività viene determinato tenendo conto sia delle superfici coperte da opere di difficile rimozione che, se previste, delle cubature.

Durante tale fase il concessionario dovrà altresì provvedere, a proprie cura, spese e responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni concessi e di quelli dal medesimo realizzati, la cui esecuzione dovrà essere garantita mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con le modalità che verranno stabilite nell'atto concessorio.

Il canone per tale periodo concessorio è determinato in base alle misure previste per gli impianti ed opere realizzati e per la corrispondente tipologia di attività.

Ai fini dell'applicazione del canone differenziato per le due suindicate fasi, il concessionario dovrà:

- a) presentare un'autocertificazione, nelle forme di legge, che attesti la mancanza di qualunque attività lucrativa e/ o commerciale, diretta o indiretta, nella fase di cantiere e trasmettere relazione con cadenza semestrale ai fini della verifica del rispetto del cronoprogramma;
- b) produrre, a propria cura e carico, al termine dei lavori e prima di esercitare l'attività, tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta e quant'altro, tra cui:
  - ✓ collaudo tecnico/statico delle opere;
  - ✓ certificazione di agibilità delle opere realizzate ai fini della destinazione funzionale e dell'utilizzo delle stesse;
  - ✓ valore complessivo dell'opera realizzata, anche ai fini della determinazione del valore del bene da assicurare.



## **Riduzioni per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione ovvero di strutture di difficile rimozione strumentali per l'attività del concessionario**

Qualora il concessionario di beni demaniali marittimi sia autorizzato e si accoli l'onere per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, così come definite dall'art. 5) c. 9 della Legge n. 84/94, ovvero di strutture di difficile rimozione strumentali per le attività ivi previste e funzionali all'utilizzo del demanio marittimo in conformità con gli strumenti programmatici adottati e, pertanto, suscettibili di acquisizione in proprietà dello Stato al termine della concessione, il canone, limitatamente alle zone interessate delle opere, è ridotto, rispettivamente, del 50% e del 25%.

Resta fermo che il concessionario deve applicare, per la realizzazione delle opere, la normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori pubblici.

Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, la misura complessiva del canone riferito sempre alle sole zone interessate dalla realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione e di quelle di difficile rimozione è ridotta del 50%.

Comunque, l'importo del canone non può, per effetto delle riduzioni, essere determinato in misura inferiore al canone minimo.

Il beneficio sarà accordato a condizione che per la realizzazione delle suddette opere non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/Regioni/Stato/CE e previa valutazione della pertinente documentazione.

L'investimento effettuato dal concessionario sarà ammesso a de computo nella misura stabilita dall'Autorità e, in ogni caso, nella misura massima del 50% dell'ammontare complessivo dell'investimento stesso.

In ogni caso, la riduzione così operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà essere superiore al 50% dell'ammontare del canone base.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, cesserà al raggiungimento del 100% delle quote ammesse, restando inteso che, in caso di revoca e/o decadenza e/o di cessazione della concessione per altre legittime ragioni, le nuove opere verranno acquisite al demanio e che nessun rimborso o indennizzo per investimenti effettuati sarà dovuto al concessionario in caso di cessazione anticipata della concessione.

Restano comunque a carico del concessionario gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari per la conservazione di tali beni che rimangono di specifico interesse dell'utilizzatore senza arrecare oggettive migliorie ai beni demaniali marittimi concessi.

A tal fine, il progetto relativo all'esecuzione di opere realizzate dal concessionario dovrà contenere un piano delle manutenzioni programmate per l'esecuzione del quale non sarà assentita alcuna riduzione della misura del canone.

### **Articolo 46**

#### **Canone per occupazioni temporanee**

Per le occupazioni temporanee, si applicano i canoni stabiliti dalla stessa Autorità in vigore all'anno solare in cui avviene l'occupazione stessa per quella tipologia di occupazione, frazionati in 360 c inquesimi per quanti sono i giorni dell'occupazione temporanea e fatta salva l'applicazione del canone minimo annuale e infrannuale di cui al presente Regolamento e i canoni minimi previsti dalla normativa statale in materia di pesca, cantieristica e turistico ricreativo.

### **Articolo 47**

#### **Modalità di richiesta dei canoni di concessione e termini di pagamento**

All'inizio dell'anno, dopo aver avuto formale comunicazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'aggiornamento Istat previsto dall'art. 04 della Legge 494/93, l'Autorità provvede a formalizzare la richiesta di pagamento del canone annuo di competenza.

Qualora la comunicazione dell'aggiornamento ISTAT non dovesse pervenire entro il 31 marzo, l'Autorità procederà comunque con l'emissione dell'ordine di pagamento di importo uguale a quello dell'anno precedente, da intendere come liquidazione provvisoria e salvo conguaglio da richiedere non appena sarà



stato possibile determinare il canone definitivo.

Il canone di concessione, completo degli eventuali accessori, deve essere pagato entro il termine massimo di 20 (VENTI) giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, tramite versamento su conto corrente bancario intestato all'Autorità le cui coordinate saranno indicate nella comunicazione inviata al concessionario. Per le concessioni demaniali in rinnovo sarà emesso un ordine di pagamento.

Tale documento, sottoscritto dal funzionario incaricato, dovrà essere numerato in ordine progressivo e dovrà indicare: il concessionario, l'oggetto e l'ammontare del canone demaniale, il periodo di validità, il giorno di decorrenza/scadenza, la normativa di riferimento per la determinazione del canone dovuto e la modalità di pagamento dello stesso.

Sarà cura dell'Ufficio Demanio accertare i suddetti canoni demaniali, contestualmente all'emissione del suddetto documento.

Decorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento del canone, l'Autorità, entro 30 (TRENTA) giorni dalla scadenza, provvede ad inoltrare al concessionario una intimazione di pagamento ex art. 1219 del Codice Civile, notificato per conoscenza anche al fidejussore, al fine di adempiere entro i successivi 10 (DIECI) giorni. Decorsi i termini della suindicata intimazione senza che il concessionario abbia provveduto al pagamento del canone, l'Autorità procederà ad incamerare la cauzione, invitando allo stesso tempo lo stesso concessionario al reintegro della stessa.

Nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, l'Autorità procederà, ai sensi R.D. 14.04.1910, n. 639, a notificare, tramite ufficiale giudiziario/messo notificatore, nei confronti del concessionario, l'atto ingiuntivo a provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica, al pagamento degli importi dovuti comprensivi degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese.

A scadenza del termine indicato nell'atto ingiuntivo senza che sia stato adempiuto al pagamento, l'Autorità procederà all'iscrizione a ruolo del credito.

In caso di mancato reintegro, nei termini fissati, del deposito cauzionale, l'Autorità procederà ad avviare il procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 47 lett f) del Codice della Navigazione.

Il predetto provvedimento di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, trattandosi di strumento sanzionatorio attivabile in caso di inadempimento derivante dagli obblighi della concessione, sul quale non incidono i presupposti legittimanti l'ordinaria procedura di revoca dei provvedimenti amministrativi, non rientra nella previsione di cui all'art. 21 *quinquies* della Legge 241/90 e ss.mm.ii., e, pertanto, il versamento dei canoni pregressi avvenuto dopo tale provvedimento di decadenza non incide sulla validità del provvedimento stesso. In caso di mancato sgombero dei beni demaniali occupati nel termine fissato, si procederà ad emanare ingiunzione di sgombero dei beni occupati ai sensi dell'articolo 54 Cod. Nav. e a segnalare il fatto alle Autorità competenti per i provvedimenti del caso.

## **Articolo 48**

### **Rateizzazioni e dilazioni**

#### *Presentazione della domanda*

Chiunque intenda fruire della dilazione (proroga di pagamento in un'unica soluzione) o della rateizzazione (pagamento a rate) del canone deve presentare, entro la data di scadenza del relativo ordine di pagamento, apposita istanza in bollo contenente dettagliate motivazioni poste a base della stessa. L'Ente si riserva di chiedere documentazione giustificativa delle motivazioni addotte.

In caso di presentazione dell'istanza di dilazione/rateizzazione oltre la data di scadenza del predetto ordine di pagamento, l'Autorità si riserva la facoltà di accoglimento della stessa, se sufficientemente motivata in merito ai motivi del ritardo della presentazione della richiesta, fermo restando che, dalla data di scadenza dell'ordine di pagamento sino alla data di presentazione dell'istanza, sarà comunque dovuta la penalità di mora per il ritardato pagamento.

Non sono ammesse rateizzazioni o dilazioni della prima annualità di canone.

#### *Tasso d'interesse*

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato o rateizzato, si applicano gli interessi nella misura stabilita



con apposito provvedimento (Decreto n. 438 del 15.11.2018).

*Dilazione (posticipo pagamento in un'unica soluzione)*

La dilazione potrà posticipare il pagamento fino ad un periodo massimo di sei mesi dalla data di scadenza della fattura.

In caso di estinzione anticipata del debito, gli interessi saranno ricalcolati fino alla data di avvenuto versamento.

*Rateizzazione (pagamento a rate)*

Il piano di rientro potrà essere costituito da rate costanti bimestrali, fino ad un numero massimo di cinque, in modo che, alla scadenza dell'annualità rateizzata, il debito risulti estinto.

In caso di estinzione anticipata del debito, gli interessi saranno ricalcolati fino alla data di avvenuto versamento.

*Mancato pagamento*

Il mancato pagamento del debito entro la data prevista nella dilazione, ovvero il mancato pagamento di due rate consecutive, comporterà, salvo ulteriori provvedimenti, la decadenza dal beneficio e l'escussione della fideiussione per l'intero importo dovuto, al netto di eventuali somme già versate.

Qualora il garante non versi l'importo dovuto nei termini previsti, si procederà ai sensi dell'art. 1219 c.c. e del R.D. n. 639/1910 con le modalità di cui di cui al precedente articolo, compresa, in caso di mancato adempimento, l'iscrizione a ruolo del credito.

*Esclusioni*

In ogni caso, non potranno formare oggetto di dilazione/rateizzazione debiti per importi inferiori al canone minimo e, indipendentemente dall'importo, relativi a canoni per concessioni di durata inferiore all'anno.

Non saranno concesse ulteriori rateizzazioni di singole rate o di importi già dilazionati.

## Articolo 49

### **Riduzione del canone in presenza di eventi straordinari o per cause dipendenti dall'Autorità di Sistema Portuale, dallo Stato e da altri Enti pubblici**

Il canone può essere ridotto fino al 50% della misura normalmente determinata in base al presente Regolamento, in presenza di eventi straordinari tali da arrecare al concessionario un danno di eccezionale gravità, nonché dipendenti dall'Autorità, dallo Stato o da altri Enti pubblici per fini di pubblico interesse (lavori, aree di cantiere, ecc.) tali da comportare una limitazione e/o una minor utilizzazione del bene in concessione di cui agli artt. 42, 44 e 45 Cod. Nav., purché ciò non comporti la corresponsione di un canone inferiore ai limiti minimi di cui al D.M 19.07.1989 in tale caso si applica il minimo.

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere dal successivo esercizio e, in ogni caso, la riduzione operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà superare il 50% dell'ammontare del canone base.

Il concessionario presenta all'Autorità la domanda per la riduzione di canone nella quale illustra l'evento verificatosi, i danni subiti e/o l'inagibilità, totale o parziale, delle aree e dei beni oggetto di concessione. La domanda è sottoposta all'eventuale esame di una Commissione di valutazione che dovrà indicare la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti.

Nel caso in cui il concessionario oltre alla riduzione chieda, ove del caso, l'autorizzazione ad effettuare lavori di ripristino della zona in concessione e dei manufatti insistenti, alla domanda dovrà essere allegata:

- perizia giurata da parte di un tecnico abilitato che documenta i danni subiti e documentazione fotografica;
- progetto e relazione tecnica sull'intervento di ripristino;
- computo metrico estimativo dei lavori.

La domanda è sottoposta all'eventuale esame di una Commissione valutazione, che dovrà indicare la riduzione percentuale della misura del canone, nonché il numero delle annualità per le quali la riduzione svolge i suoi effetti.

Gli eventi in questione potranno eventualmente determinare, su richiesta del concessionario ed in caso di



favorevole giudizio da parte dell'Autorità, visti anche gli altri interessi pubblici, un prolungamento della durata della concessione in funzione del periodo di ripristino del danno e dei lavori necessari, salve anche in tal caso le ipotesi di revoca e/o decadenza e/o la cessazione della concessione. L'autorizzazione, sia per la riduzione del canone che per l'esecuzione dei lavori, è rilasciata dal Presidente dell'Autorità.

## **Articolo 50**

### **Variazioni del canone in conseguenza di interventi di straordinaria manutenzione ed interventi migliorativi effettuati da parte dell'Autorità su beni in concessione**

Nel caso in cui vengano eseguiti da parte dell'Autorità interventi di straordinaria manutenzione e/o interventi migliorativi su aree o beni in concessione, l'ammontare del canone sarà rivisto per tenere conto dell'aumentato valore dell'area o bene concessi.

In particolare, sarà applicata al canone una maggiorazione, su base annua, pari al 4% (quattro per cento) del valore dell'investimento per 25 (venticinque) anni, salva diversa facoltà dell'Autorità.

In caso di rinnovo della concessione e/o di variazione nell'identità giuridica del concessionario durante tale periodo (25 anni), il vincolo permarrà comunque, per il periodo residuo, a carico del concessionario stesso o del nuovo concessionario.

Qualunque sia l'entità dell'investimento effettuato dall'Autorità, il canone complessivo derivante dalla maggiorazione del 4% (quattro per cento) non potrà superare il 200% (duecento per cento) del canone base.

## **Art. 51**

### **Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali marittimi e Variazione del canone in conseguenza di interventi di manutenzione e/o di interventi migliorativi effettuati da parte dei concessionari**

Il concessionario deve provvedere, per l'intera durata della concessione, alla corretta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Autorità, indispensabili per l'agibilità e la sicurezza di utilizzo del bene demaniale, nonché per la conservazione e tutela del pubblico demanio.

#### Interventi di manutenzione ordinaria

Per quanto concerne i lavori di ordinaria manutenzione, gli stessi sono ad esclusivi cura e carico del concessionario, il quale dovrà redigere e trasmettere all'Autorità il relativo piano delle manutenzioni per tutta la durata della concessione, redatto da un professionista abilitato, che dovrà essere aggiornato, se necessario, successivamente alla realizzazione di eventuali migliorie autorizzate.

Il concessionario è tenuto a eseguire gli interventi indicati nel piano delle manutenzioni ed a relazionare annualmente all'Autorità in merito agli interventi svolti, evitando ammaloramenti dei beni concessi e conseguente depauperamento del patrimonio pubblico, con particolare riferimento a banchine, piazzali, edifici ed infrastrutture portuali in genere.

Il mancato rispetto del piano delle manutenzioni potrà costituire condizione di decadenza ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav.

Prima della loro esecuzione, il concessionario dovrà trasmettere relazione descrittiva dell'intervento ed indicare l'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, nonché i tempi previsti per l'esecuzione dello stesso e le relative date di inizio e fine.

#### Interventi di manutenzione straordinaria

Sono a carico del concessionario i lavori di straordinaria manutenzione dei beni demaniali marittimi concessi e delle opere realizzate dallo stesso.

Nel caso in cui vengano eseguiti interventi di straordinaria manutenzione sulle pertinenze demaniali marittime, l'ammontare del canone può essere ridotto in considerazione delle utilità che tali lavori determinano ai fini demaniali marittimi e, in particolare, per la conservazione del bene demaniale e la sua funzionalità.

Sono considerati, a tali fine, interventi di manutenzione straordinaria:

1) il rinnovo e la sostituzione di parti anche strutturali delle pertinenze demaniali nonché la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino le superfici e i volumi delle



singole unità immobiliari;

2) il consolidamento, rinnovamento, ripristino ed adeguamento alla normativa di sicurezza delle pertinenze demaniali e relativi impianti.

Le spese effettuate dal concessionario per l'esecuzione dei suddetti interventi saranno ammesse a decomputo dal canone fino al recupero del 100% delle stesse.

Resta fermo che nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al concessionario per investimenti gli effettuati in caso di cessazione anticipata della concessione dovuta a revoca, decadenza o rinuncia alla concessione.

Qualora il periodo residuo della concessione non permetta il recupero completo dell'investimento, l'Autorità potrà valutare la proroga dell'atto concessorio per il tempo necessario al recupero delle spese ed esclusivamente per gli interventi strettamente necessari ai fini dell'utilizzo in sicurezza del bene demaniale.

Per tutti gli altri interventi, qualora autorizzabili, il concessionario potrà recuperare la quota parte proporzionale al periodo residuo della concessione.

La riduzione del canone troverà applicazione a valere dal successivo esercizio a quello in cui è stato effettuato l'intervento e cesserà al raggiungimento del 100% delle quote ammesse, restando inteso le migliorie rimarranno acquisite al demanio.

Il beneficio sarà accordato a condizione che per i suddetti lavori non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/Regioni/Stato/CE e previa autorizzazione espressa dei lavori da parte dell'Autorità a seguito di valutazione della documentazione presentata.

Ai fini dell'applicazione della riduzione del canone, non sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli posti in essere dal concessionario esclusivamente per poter svolgere la propria attività (adeguamento del bene demaniale alle particolari necessità dell'attività svolta) in quanto di specifico interesse dell'utilizzatore senza che comportino oggettive migliorie ai beni demaniali marittimi concessi.

Per quanto concerne interventi da effettuare sulle pertinenze per le quali, negli strumenti pianificatori dell'Ente, è prevista la demolizione o comunque per quelle che non risultano più conformi alle previsioni degli stessi, il richiedente potrà essere autorizzato ad eseguire solamente gli interventi indispensabili e strettamente necessari per l'utilizzo in sicurezza della pertinenza e l'investimento sarà recuperabile nella misura consentita dal periodo concessorio residuo.

In ogni caso, l'assentimento in concessione di detti beni sarà oggetto di valutazione da parte dell'Autorità in considerazione delle previsioni dei propri strumenti pianificatori e programmatori.

La domanda di autorizzazione all'esecuzione degli interventi e di riduzione del canone dovrà essere presentata in ossequio alle disposizioni della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. DEM2A-0414 in data 26.02.2001.

L'Autorità, in fase istruttoria, provvederà ad effettuare un sopralluogo al fine di verificare la situazione esistente prima dell'intervento.

In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'Autorità rilascerà la relativa autorizzazione, dettando contestualmente eventuali obblighi e/o condizioni.

Il concessionario, al fine della riduzione del canone, deve applicare la normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori pubblici per quanto concerne la progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo.

L'Autorità si riserva di valutare la congruità dei prezzi praticati.

Il concessionario autorizzato dovrà provvedere a comunicare la data di inizio lavori nonché gli stati di avanzamento dell'intervento.

Durante ed al termine dei lavori, verranno eseguiti sopralluoghi per verificare l'esecuzione degli stessi.

Al termine dei lavori, il concessionario dovrà produrre un verbale di collaudo o di regolare esecuzione sottoscritto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione nonché copia delle fatture quietanzate, che dovranno riportare nel dettaglio i lavori e/o le forniture eseguiti.

In ogni caso, la riduzione del canone, da sola o in concorrenza con altre agevolazioni, non potrà essere superiore al 50% dell'ammontare del canone base.

Resta ferma la possibilità di stipulare accordi sostitutivi per interventi di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo delle attività portuali e del perseguimento del pubblico interesse o, comunque, della tutela del bene demaniale.





L'Autorità, a suo insindacabile giudizio, può provvedere ad eseguire direttamente gli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze demaniali marittime prima dell'assentimento in concessione delle stesse.

#### Interventi migliorativi

La medesima procedura indicata per gli interventi di manutenzione straordinaria può essere applicata agli interventi migliorativi sotto il profilo dell'efficientamento energetico, statico e funzionale, qualora gli stessi determinino una utilità ai fini demaniali marittimi in relazione alle previsioni degli strumenti programmatori e pianificatori dell'Autorità.

Restano esclusi gli interventi migliorativi concernenti beni demaniali non conformi agli strumenti programmatori e pianificatori o, comunque, la cui utilità sia limitata esclusivamente all'attività svolta dal concessionario.

### **Articolo 52**

#### **Variazione del canone in conseguenza di investimenti per certificazione ambientale effettuati da parte dei concessionari**

Allo scopo di favorire la diffusione più ampia della cultura ambientale, i concessionari che otterranno la Certificazione Ambientale ISO 14001 o EMAS, o altra riconosciuta almeno di pari valore, saranno ammessi a richiedere che i costi sostenuti per ottenere la suddetta certificazione siano inseriti tra gli investimenti che danno diritto allo scomputo del canone concessorio.

Il beneficio sarà accordato a condizione che per il loro conseguimento non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti, Regioni, Stato, Unione europea e previa autorizzazione espressa dell'iniziativa dall'Autorità.

La riduzione del canone ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere dal successivo esercizio.

In ogni caso la riduzione dell'ammontare del canone che potrà determinarsi per le ragioni di cui al primo comma del presente articolo, non potrà essere superiore al 20% (venti per cento) del canone base.

Tale percentuale massima di riduzione potrà essere ammessa anche in concorso con altri investimenti che danno un uguale diritto a riduzione, fermo restando che il suddetto concorso non potrà comportare il superamento dell'ammontare della riduzione massima (50%) del canone.

Qualora però il concessionario fruisca già della riduzione massima consentita (50%) in virtù di altri investimenti operati precedentemente e/o in concomitanza a quelli di cui al presente articolo, la riduzione del 20% (venti per cento) del canone potrà essere applicata sul canone base dovuto a partire dall'esercizio successivo a quello in cui la riduzione del 50% si è esaurita. Ciò sempre che sussistano periodi di durata residua della concessione. In deroga a quanto indicato per gli altri investimenti che danno diritto a riduzioni di canone, l'eventuale permanere di quote di concessione non potrà, per ciò solo, determinare un prolungamento della durata della concessione stessa (salvo i casi di rinnovo).

### **Articolo 53**

#### **Riscontro agli investimenti**

Ai fini della richiesta di ammissione alle riduzioni di qualunque genere, il concessionario dovrà presentare la necessaria ed idonea documentazione tecnica e amministrativa; in particolare, ove l'investimento comporti realizzazione di opere, dovrà essere presentato il progetto esecutivo ed il relativo computo metrico estimativo, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per il rilascio della specifica autorizzazione.

Dovrà inoltre essere presentata un'autocertificazione che attesti il mancato utilizzo di contributi in conto capitale da Enti/ Regioni / Stato/ CE.

L'eventuale Commissione di valutazione provvederà al riscontro della congruità ed inerenza degli importi di spesa sia in fase di autorizzazione dei lavori, sia in fasi di consuntivo.

Per gli investimenti eventualmente già effettuati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il concessionario dovrà presentare la documentazione di progetto e di spesa, corredata da computo metrico estimativo, da atti di contabilità, da certificazioni di regolare esecuzione firmata da tecnico abilitato e da fatture quietanzate.

In relazione agli abbattimenti riconosciuti in atti sostitutivi in corso di validità in funzione di investimenti ancora



da eseguirsi, il mancato invio di documentazione idonea, o il riscontro di mancata o parziale esecuzione degli investimenti nei tempi programmati, ovvero il mancato conseguimento della valutazione di regolare esecuzione o di congruità dei lavori eseguiti, determinano l'obbligo del concessionario alla restituzione delle quote di canone anticipatamente ridotto, con facoltà di escussione della fideiussione prestata e di ogni azione esecutiva.

## **Articolo 54**

### **Cauzione ai sensi dell'articolo 17 Reg. Cod. Nav.**

A garanzia del pagamento dei canoni demaniali e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, tutti i soggetti richiedenti concessione demaniale dovranno costituire a favore dell'Autorità una cauzione di importo equivalente nel minimo ad almeno 2 (due) annualità del canone demaniale.

La cauzione può essere costituita, oltre che in numerario, anche mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da costituirsi con le modalità indicate nell'**ALLEGATO N. 6**.

La predetta garanzia dovrà essere costituita prima del rilascio dell'atto concessorio.

La mancata consegna della cauzione di cui al precedente comma, come pure il mancato versamento dei canoni, senza giustificato motivo, potrà comportare decadenza dalla concessione in atto ovvero, per quelle di nuova emissione, il mancato rilascio.

In caso di escussione della fideiussione od incameramento del deposito in numerario e di eventuale prosecuzione del rapporto concessorio, la cauzione dovrà essere ricostituita nella misura adeguata entro 20 giorni dalla richiesta avanzata in tal senso dall'Autorità.

La mancata ricostituzione della cauzione nei termini assegnati sarà valutata quale possibile causa di decadenza dalla concessione.

La prestazione della cauzione costituisce presupposto indefettibile per accordare l'anticipata occupazione delle aree richieste in concessione.

In caso di presentazione di moduli di assicurazione prestampati, il concessionario potrà utilizzare il modello allegato al presente Regolamento quale APPENDICE a testo libero, con la precisazione "le seguenti clausole annullano e sostituiscono le condizioni generali di assicurazione".

I titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, associati a Sindacati di categoria autorizzati dal Ministero dei Trasporti (S.I.B., F.I.B.A., FEDICOD, etc.), potranno presentare, in luogo della cauzione come sopra indicato, documentazione attestante l'avvenuta iscrizione, per ciascuno degli anni di validità del titolo concessorio, al Sindacato.

## **Articolo 55**

### **Assicurazione delle pertinenze e impianti**

Il concessionario, ove esistenti, dovrà assicurare le pertinenze demaniali presso primaria Compagnia di assicurazione con vincoli a favore dell'Amministrazione dello Stato e per essa all'Autorità, per il valore a nuovo del bene demaniale concesso, contro i danni per qualunque rischio in relazione alla tipologia e oggetto della concessione quali a titolo esemplificativo: incendio, rischio locativo, fulmine, scoppio, compreso RC terzi, con le modalità di cui all'**ALLEGATO N. 7**.

La polizza assicurativa resta valida sino alla dichiarazione di svincolo ovvero a restituzione dell'originale della polizza da parte dell'Autorità.

Il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'Amministrazione ai fini della validità della polizza assicurativa.

L'Autorità ha facoltà di pagare i premi insoluti entro un mese dalla ricezione della comunicazione scritta del mancato rinnovo dell'assicurazione, fermo restando anche in tale periodo la validità ed efficacia della polizza. Ogni eventuale variazione della polizza potrà avvenire solo previo consenso dell'Autorità.

Il vincolo della suddetta polizza a favore dell'Amministrazione dello Stato e per essa l'Autorità, non libera il Concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti delle rate di premio alla Compagnia assicuratrice.

Nel caso di totale distruzione o danneggiamento parziale delle opere, l'indennizzo pagato dall'assicuratore



spetta all'Autorità e la concessione, qualora sia reso impossibile il godimento, si intenderà risolta.  
In ogni caso, a prescindere dall'operatività della copertura assicurativa stipulata, il Concessionario è obbligato a rifondere all'Autorità gli eventuali danni che potrebbero essere causati ai beni demaniali oggetto della presente concessione.



## TITOLO IV

### Oneri del concessionario, manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali marittimi

#### **Articolo 56** **Oneri fiscali**

Sono a carico del concessionario gli oneri fiscali conseguenti, nonché le eventuali imposte o tributi, anche futuri, concernenti i beni oggetto della concessione.

Ai sensi della Legge 23.12.2000 n. 388 – Finanziaria 2001, il concessionario è soggetto passivo dell'imposta sugli immobili ed è tenuto, in quanto tale, al versamento della stessa.

#### **Articolo 57** **Agibilità**

Ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 – Testo Unico in materia edilizia, il concessionario deve acquisire il certificato di agibilità attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Il certificato di agibilità deve essere acquisito anche per i manufatti Leggeri, strutture di qualsiasi genere, non temporanee, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi e simili, sia che siano fuori terra o interrati, prefabbricati o in opera.

Per quanto concerne il demanio marittimo, soggetto abilitato alla presentazione della predetta pratica edilizia è il concessionario e spetta allo stesso provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione, all'esecuzione degli interventi necessari per l'agibilità e la sicurezza del bene demaniale.

È fatto obbligo, inoltre, al concessionario:

- il mantenimento in sicurezza delle strutture, con obbligo di verifica periodica delle stesse;
- l'obbligo di segnalare senza indugio/immediatamente all'Autorità concedente e all'Autorità Marittima lo stato di pericolo delle strutture, a mezzo di un sistema di inoltro che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
- l'obbligo di astenersi dall'utilizzo delle strutture in caso di segnalazione di pericolo, previa delimitazione dell'area di che trattasi;
- la copertura assicurativa del rischio derivante dall'infortunio causato da responsabilità per inosservanza di obblighi di controllo e di vigilanza a carico dell'Autorità concedente.

#### **Articolo 58** **Rispetto normativa ambientale**

Con la stipula dell'atto concessorio, il concessionario si obbliga al rispetto della vigente normativa in materia ambientale e, in particolare, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., provvedendo, tra l'altro, all'adempimento dei seguenti obblighi:

- trattamento delle acque derivanti dalle attività svolte nella concessione e delle acque di prima pioggia;
- captazione, convogliamento e trattamento di tutte le emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti e materiali pericolosi;
- adozione delle misure per affrontare le emergenze in caso di inquinamento accidentale marino, qualora se ne possa ravvisare l'eventualità.

#### **Articolo 59** **Rispetto normativa sulla sicurezza del lavoro**

Come previsto dal D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., il concessionario si deve avvalere obbligatoriamente della collaborazione di una figura professionale, in qualità di dipendente o di collaboratore esterno, denominata RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), deputata a valutare i rischi connessi allo



svolgimento delle attività lavorative effettuate dai lavoratori dipendenti della stessa nel luogo di lavoro.

A tal fine, il predetto professionista dovrà redigere il DVR (documento di valutazione dei rischi), che dovrà contenere almeno la descrizione delle attività lavorative, l'individuazione dei rischi connessi alle stesse ed alle procedure/dispositivi da adottare al fine di contenere se non addirittura evitare il rischio di incidenti che possono arrecare danno alla salute dei lavoratori.

Nell'ipotesi che all'interno della concessione prestino la propria opera imprese esterne ed in ogni caso lavoratori non dipendenti del concessionario, l'RSPP di cui sopra dovrà valutare anche i rischi per i lavoratori derivanti dall'interferenza con le attività lavorative che si svolgono ordinariamente all'interno della concessione in questione.

A tal fine, il suddetto RSPP dovrà redigere l'elaborato denominato DUVRI (documento per la valutazione dei rischi da interferenza) che dovrà essere obbligatoriamente consegnato all'impresa/lavoratore autonomo prima dell'inizio delle lavorazioni all'interno della concessione.

Si precisa che l'impresa/lavoratore esterni di cui sopra, a fronte dell'accettazione del predetto documento, dovrà produrre un piano di sicurezza (POS) atto a dimostrare l'effettuazione delle operazioni/attività lavorative previste in sicurezza.

#### **Articolo 60**

##### **Rispetto normativa antincendio**

Spetta al concessionario acquisire, qualora ricada tra le fattispecie suscettibili di acquisizione, il Certificato Prevenzione Incendi, in attuazione del DPR 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del DL 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010 n. 22".

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo del rispetto della normativa tecnica di riferimento e dei criteri generali di prevenzione incendi.

#### **Articolo 61**

##### **Atti catastali**

Ai sensi della Circolare Prot. n. M\_TRA/DINFR2592 del 04.03.2008, emanata di concerto dall'allora Ministero dei Trasporti, dall'Agenzia del Demanio e dall'Agenzia del Territorio, è onere del concessionario delle aree e dei beni in concessione provvedere alla presentazione degli atti catastali relativi alle variazioni soggettive e oggettive riguardanti i beni demaniali in concessione.

#### **Articolo 62**

##### **Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali marittimi (ABROGATO)**



## TITOLO V

### DURATA, CESSAZIONE, REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

#### Articolo 63

##### Durata della concessione

Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non comportino impianti di difficile rimozione sono rilasciate con licenza. Le altre sono regolate con atto formale, ossia con concessione contratto di cui all'articolo 9 del Regolamento di Esecuzione al Cod. Nav..

Resta ferma la possibilità di rilasciarle per periodo di tempo inferiori per specifiche esigenze temporanee di utilizzazione.

Durata superiore a quella del quadriennio potrà essere determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione di traffici programmati ed agli impegni assunti per l'occupazione.

Le concessioni rilasciate alle società di servizi generali e di sicurezza sussidiaria in ambito portuale avranno durata pari a quella della concessione del relativo servizio.

#### Articolo 64

##### Cessazione delle concessioni

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente Regolamento per il caso del rinnovo delle concessioni in scadenza, ai sensi dell'articolo 25 Reg. Cod. Nav., scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione di mora.

La cessazione della concessione demaniale marittima può essere determinata, oltre che dallo spirare del termine naturale previsto per la sua validità, da:

- rinuncia espressa del concessionario;
- decadenza dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 47 Cod. Nav.;
- revoca dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 42 Cod. Nav.;
- revoca dichiarata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della Legge (mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), della stessa disposizione).

Ai sensi dell'articolo 49 Cod. Nav. salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione e dall'art. 42 Cod. Nav., quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili erette sulla zona demaniale, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, restano acquisite allo Stato, senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compreso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'Autorità (quale "Autorità concedente") di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona di pristino stato.

La riduzione in pristino deve essere operata a cura e spese del concessionario stesso; ove lo stesso non vi provveda, l'Autorità potrà operarla d'ufficio ai sensi dell'articolo 54 Cod. Nav.

#### Articolo 65

##### Revoca delle concessioni

L'Autorità può revocare una concessione:

- a) per interessi pubblici incompatibili con la concessione stessa;
- b) per il venir meno dei presupposti, soggettivi od oggettivi, che ne avevano consentito il rilascio.

L'intendimento di procedere alla revoca deve essere comunicato dal Presidente dell'Autorità all'interessato, nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui alla Legge n. 241 /90, in uno con la relativa



comunicazione di avvio del procedimento, assegnando all'interessato un termine congruo per far prevenire le proprie deduzioni in merito. Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, verrà emanato il provvedimento di revoca a firma del Presidente opportunamente motivato.

In caso di revoca della concessione, se le opere realizzate dal concessionario vengono acquistate in proprietà dello Stato, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 42 Cod. Nav. e sempre che non sia diversamente stabilito, spetteranno al concessionario tante quote parti del costo sostenute per la loro realizzazione, come determinato in sede di collaudo, quanti saranno gli anni mancanti al termine di scadenza che era stato fissato per la durata della concessione.

Rimane ferma, in tal caso, la facoltà dell'Autorità di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione in pristino, nelle forme sopra viste.

In caso di revoca parziale, si farà luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la possibilità del concessionario di rinunciare alla concessione entro il termine di cui all'articolo 44, comma 1, Cod. Nav. In ogni caso l'indennizzo, non potrà essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto dall'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla Legge, il concessionario, o chi per esso, sarà in ogni caso obbligato per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Autorità l'avrà diffidato, fissando il termine e indicando dettagliatamente i lavori da eseguire.

In caso di inadempienza l'Autorità potrà ritenere le somme relative sulla cauzione oltre che procedere alle ulteriori azioni previste dalle norme.

## **Articolo 66**

### **Decadenza dalle concessioni**

L'Autorità potrà dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 del Cod. Nav., in presenza delle circostanze ivi elencate e, in particolare, di quelle appresso esemplificate:

- la mancata esecuzione delle opere previste nell'atto di concessione, oppure l'esecuzione di opere non previste nell'atto stesso o rispetto ad esse sensibilmente difformi; oppure, ancora l'avvenuta ed inescusabile occupazione di aree e/o beni demaniali non compresi nel titolo concessorio;
- il mancato utilizzo, senza valido motivo, delle aree e/o dei beni in concessione secondo l'uso assentito, per periodi tali da far rientrare decaduto l'interesse del concessionario, oppure aver fatto un cattivo uso dei beni medesimi;
- l'aver adibito le aree e/o dei beni in concessione ad un utilizzo diverso da quello assentito senza autorizzazione preventiva dell'Autorità;
- la mora nel pagamento anche solo di una annualità del canone demaniale e dei suoi accessori;
- l'avvenuto subingresso e/o affidamento della concessione a terzi senza aver preventivamente richiesto o ottenuto, rispettivamente, la licenza di subingresso o l'autorizzazione all'affidamento a terzi;
- la grave mancanza e reiterata inosservanza degli obblighi di cui l'atto concessorio a carico al concessionario;
- per mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui all'articolo 18, comma 6, lettera a), della Legge.

Si applicano alla decadenza per quanto compatibili, le disposizioni e le procedure previste per la revoca.

## **Articolo 67**

### **Disposizioni particolari riguardanti le concessioni ad uso turistico/ricreativo**

Le concessioni ad uso turistico e ricreativo in scadenza entro il 31.12.2020, sono prorogate fino a tale data, in applicazione dell'articolo 34 duodecies, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17.12.2012, n. 221, compatibilmente comunque con i programmi di sviluppo portuale nel caso di interferenza con le occupazioni in essere.

Per lo svolgimento delle attività istruttorie/ amministrative necessarie alla formalizzazione degli atti di proroga, si



fa riferimento alle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nn. 6105, Class. A.2.50, in data 06.05.2010 e 57 Class. A.2.50 del 15.01.2013.

I titoli per i quali sia prevista una scadenza entro la data del 31.12.2020 verranno perfezionati mediante il rilascio, senza formalità istruttorie, di una licenza di concessione di proroga.

Nel caso di interferenze con i piani di sviluppo portuali, nella licenza verrà apposta specifica clausola di salvaguardia con la quale il concessionario si impegna a rilasciare l'area al momento dell'attuazione di tali programmi ai sensi dell'articolo 42, comma 2 Cod. Nav.

Il concessionario è tenuto alla registrazione dell'atto così perfezionato, previo pagamento della tassa di registrazione derivante dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei canoni dovuti fino alla nuova scadenza e l'ammontare dei canoni per i quali la tassa è già stata corrisposta in sede di registrazione del titolo concessorio.





## **TITOLO VI**

### **UTILIZZAZIONE DIFFORME DAL TITOLO CONCESSORIO E ABUSIVA OCCUPAZIONE DI BENI DEMANIALI MARITTIMI**

#### **Articolo 68**

##### **Indennizzi e procedure ingiuntive**

L'Autorità, nello svolgimento dell'attività di controllo propria o di altre Autorità o su segnalazione di terzi in genere, verifica la sussistenza di eventuali abusi ai danni del demanio marittimo e del mare territoriale rientranti nella propria competenza.

L'abuso potrà consistere a titolo esemplificativo, in:

- occupazione e/o erezione di manufatti su aree e/o beni demaniali marittimi, da parte di non aventi titolo concessorio;
- occupazione, da parte di concessionari, di aree demaniali marittime eccedenti quelle loro concesse;
- erezione, da parte di concessionari, di manufatti non previsti dalla concessione su aree demaniali marittime loro concesse;
- utilizzazione difforme rispetto al titolo concessorio e autorizzativo da parte dei titolari/beneficiari del provvedimento;
- effettuazione, in atto o terminato, di qualsivoglia lavoro o costruzione, all'interno di aree in concessione, da parte degli stessi concessionari o di terzi, in mancanza delle relative autorizzazioni;
- realizzazione di nuove opere in proprietà privata, in prossimità del confine demaniale marittimo, senza la prescritta autorizzazione ex articolo 55 Cod. Nav.

Tutti i casi evidenziati verranno segnalati per i conseguenti adempimenti alle competenti Autorità, prefigurando la violazione degli articoli 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav. e/o delle altre disposizioni eventualmente violate.

Sulla base dei dati in esso contenuti e sussistendone i presupposti di fatto e di diritto, l'Autorità provvederà a comunicare all'interessato, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento rivolto all'emissione di ingiunzione di sgombero di cui all'art. 54 Cod. Nav. (ed eventualmente, del parallelo procedimento per dichiarare la decadenza della concessione), assegnando all'intimato un termine congruo per far pervenire le proprie deduzioni in merito.

Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Autorità provvederà a notificare l'ingiunzione di sgombero.

Tale provvedimento dovrà contenere la motivazione dello stesso e l'intimazione a provvedere alla riduzione in pristino stato del demanio marittimo entro un termine ritenuto congruo per tale adempimento, decorrente dalla notifica del provvedimento medesimo, nonché l'avviso che, non ottemperandovi spontaneamente l'intimato, provvederà d'ufficio la stessa Autorità, con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile.

L'Autorità inoltre provvederà a richiedere gli indennizzi per abusiva occupazione, dovuti per legge, nella misura derivante dall'applicazione dell'articolo 8 della Legge n. 494/93, e precisamente:

- una somma pari al canone, maggiorato del 200% per le forme di abusiva occupazione;
- una somma pari al canone, maggiorato del 100% per i casi di utilizzo, da parte del concessionario, di area demaniale in modo difforme dal titolo concessorio, ovvero nel caso di innovazioni non autorizzate.

Quanto precede non impedisce all'Autorità, ove l'innovazione sia stata realizzata da un concessionario su aree in concessione e l'interessato fornisca elementi dai quali sia possibile ricavare un giudizio di compatibilità con gli usi pubblici marittimi, di regolarizzare l'innovazione stessa, includendola nel titolo concessorio, con gli eventuali conseguenti adeguamenti della misura del canone e degli altri obblighi.



## TITOLO VII

### REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE IN PROSSIMITÀ DEL DEMANIO MARITTIMO

#### Articolo 69

##### **Presentazione di domanda per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo ai sensi dell'art. 55 Cod. Nav.**

Chiunque intenda realizzare nuove opere entro la zona dei 30 (trenta) metri dal confine demaniale marittimo, così come risultante dal S.I.D., deve preventivamente richiederne l'autorizzazione all'Autorità ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione.

A tal fine il richiedente dovrà presentare istanza corredata dalla seguente documentazione:

1. Modello D7;
2. estratto di mappa catastale;
3. titolo di proprietà del fondo confinante con il demanio marittimo;
4. fotografie dello stato dei luoghi;
5. i seguenti elaborati tecnici:
  - planimetria contenente lo sviluppo del foglio di mappa con l'evidenziazione della particella catastale interessata dalle opere e l'esatta ubicazione che le stesse dovranno assumere all'interno della particella stessa, riportando le distanze esatte di queste dal confine demaniale, dalla battigia e dai punti cospicui, oppure rilievo fotogrammetrico in scala opportuna, firmati da un professionista iscritto all'albo;
  - progetto, corredato di relazione tecnica, delle opere da realizzare, firmato da un professionista iscritto all'albo, comprendente piante, sezioni, prospetti e particolari costruttivi in scala adeguata;
  - studio di inserimento urbanistico finalizzato alla verifica di compatibilità dell'intervento proposto con il Piano Regolatore Comunale e relative norme tecniche nonché con eventuali piani particolareggiati;
6. (in caso di persone giuridiche): atto costitutivo, statuto, certificato di vigenza rilasciato dal Tribunale competente.

La richiesta è sottoposta al competente parere della Autorità Marittima e dell'Agenzia del Demanio.

L'autorizzazione di cui al presente articolo sarà iscritta nel repertorio degli atti soggetti a registrazione ed al pagamento delle relative imposte di bollo e di registro a carico del richiedente.

La mancata pronuncia esplicita da parte dell'Autorità entro il termine indicato negli articoli 55 Cod. Nav. e 22 Reg. Cod. Nav. configura una ipotesi di silenzio – assenso ex art. 20 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e della tabella C allegata al D.P.R. n. 300/92, rispetto alla quale residua in capo all'ente il potere di annullamento ai sensi del medesimo articolo.

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 5, comma 2 e 22 del Regolamento di esecuzione del Codice, l'autorizzazione assumerà la veste di atto di concessione, da rilasciarsi con le forme di cui all'articolo 36 del Cod. Nav. – procedura negoziata e soggetta a pagamento del canone, nei casi in cui la prevista innovazione da eseguire su proprietà privata, entro la fascia di rispetto dei 30 metri dal confine del demanio marittimo, comporti limitazioni all'uso pubblico di tale bene.



## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 70

##### **Responsabile dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo**

Il responsabile dei procedimenti relativi alla gestione del demanio marittimo, ai sensi della Legge n. 241/90 e dell'articolo 10, comma 4, lett. c) della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii. è il Segretario Generale, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale.

A questi compete anche la responsabilità di ogni atto endoprocedimentale istruttorio, salvo che, con successivi provvedimenti di sua competenza, non ritenga di delegare, con provvedimenti generali o particolari, la responsabilità dell'istruttoria relativa ad una fase o ad un intero procedimento, oppure ancora la responsabilità dell'istruttoria relativa a tutti i procedimenti di un certo tipo o ai procedimenti amministrativi di ogni tipo, a Direttori/Dirigenti o Funzionari dipendenti dell'Autorità.

Il Presidente dell'Autorità provvede al compimento di ogni atto avente natura vincolata e di ogni atto di ordinaria amministrazione del demanio marittimo, compreso il rinnovo di licenze di concessione demaniale di durata sino al quadriennio, in relazione alle previsioni di cui all'art. 8 del Reg. Cod. Nav., ferme restando le suddette responsabilità istruttorie del Segretario Generale.

#### Articolo 71 Rapporti con l'utenza

L'Ufficio di cui all'articolo 17 del presente Regolamento svolge attività di informazione e assistenza nei confronti dell'utenza, fornendole tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad un più proficuo rapporto Utente - Istituzione, purché ciò non incida sull'economia complessiva del lavoro d'ufficio e con esclusione di ogni attività oggetto di prestazione professionale da parte di liberi professionisti, tecnici, consulenti d'impresa ecc.

Per l'apertura al pubblico, l'Ufficio osserverà l'orario che sarà comunicato all'utenza nelle forme più opportune e di più ampia diffusione.

#### Articolo 72

##### **Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento viene fatto rinvio alle disposizioni del Cod. Nav. e del Reg. Cod. Nav. nonché alle altre vigenti disposizioni in materia di demanio marittimo di portualità di cui alla Legge n. 84/94 e successive modifiche e integrazioni.

#### Articolo 73

##### **Pubblicazione ed entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'emanazione della Delibera di approvazione da parte del Comitato di Gestione; lo stesso viene pubblicato sul sito internet dell'Autorità e trasmesso alle Autorità Marittime e ai Comuni aventi competenze nei vari ambiti territoriali dei porti ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità.



## **Istruzioni per la compilazione del Modulo F23 dell’Agenzia delle Entrate ai fini del versamento dell’imposta di bollo.**

Una volta compilato il modello, l’importo dovuto può essere versato presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.

Per la compilazione del modulo F23 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un programma che esegue semplici controlli formali sui dati inseriti evitando errori nella procedura di versamento.

Nella compilazione del modulo F23 occorre attenersi alle seguenti istruzioni:

1. indicazione dei codici fiscali: inserire il codice fiscale del richiedente;
2. indicazione dei dati anagrafici: compilare con i dati del richiedente;
3. indicazione dei dati del versamento: compilare i quadri con le seguenti informazioni:
  - Ufficio o ente: inserire il codice dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente: **TWD**
  - Estremi dell’atto o del documento:
    - ✓ Anno: inserire l’anno corrente
  - Tributi:
    - ✓ Codice tributo: **456T** – Imposta di bollo
    - ✓ Importo: inserire l’importo relativo all’imposta di bollo dovuta per la specifica istanza (attualmente stabilito in Euro 16.00).

La scansione della ricevuta di pagamento deve essere allegata all’istanza al momento della presentazione.



**ALLEGATO N. 9 bis**

**DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO**

Oggetto della richiesta:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ residente \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in qualità di

\_\_\_\_\_

— consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000;

— consapevole della decadenza del beneficio acquisito, nel caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445 del 28.12.2000;

**DICHIARA**

1. di aver versato l'imposta di bollo mediante l'acquisto c/o esercente convenzionato di apposito contrassegno (marca da bollo) di cui si riportano di seguito gli estremi:

N. identificativo (14 cifre)	Data	Importo	Marca da annullare (applicare)

2. che la marca da bollo sopra indicate è stata utilizzata esclusivamente per la richiesta in oggetto;

3. che una copia informatica della presente dichiarazione di assolvimento del pagamento trasmessa per via telematica contestualmente all'istanza.

\_\_\_\_\_